Digitized by Google

Digitized by Google

586256

I DUE FATTORI

DELLA

BUONA GIUSTIZIA

DISCORSO INAUGURALE

pronunciato nella tornata del dì 8 gennaio 1872

dal Senatore

GIUSEPPE VACCA

Procuratore Generale della Corte di Cassazione

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?
DANTE. Purgat. XVI.

Stabilimento Tipografico
Vico de' Ss. Filippo e Giacomo n.° 21

1872

Digitized by Google

I due Fattori della buona Giustizia.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?
DANTE.
Purgat. XVI.

I.

Accade di solito nel disputar che si fa dei pregi, e dei vizî, del valore intrinseco e della efficacia pratica dei Civili Istituti, che tosto vien su tal varietà di criterî, e di tendenze, tal discordia di opinioni, e di concetti, da condurre a giudizi intemperati e fallaci.

Ed invero: nel campo disputativo vi si faranno incontro i parteggianti del progresso, e i lodatori della immobilità: i riformisti ad oltranza, ed i spregiatori del nuovo, devoti alla intangibile tradizione, i credenti alla

efficacia delle Istituzioni e dei congegni artifiziali, ordinati secondo i placiti della Civile Filosofia, ed i fiduciosi alla potenza operativa dei costumi, del genio nazionale, e del processo storico. A dir breve: i due campi opposti si verranno delineando sotto il vessillo delle due scuole, che nei tempi odierni pigliarono nome, e indirizzo dalla Filosofia e dalla Storia. Nel quale conflitto di opinioni, e di sistemi, pare a noi, che il terreno neutro, mero incerto, e più stabile ei sarebbe proprio l'*Eccletismo*, che aspira al dialettico accordo dei contrarî. Ben so che codesta Filosofia propugnata in Francia, segnatamente dal Cousin, si chiarisce nella sostanza più speculativa che pratica, più conducente allo scetticismo e all' Empirismo che alla saldezza dei principî, e dei convincimenti, ambiziosa ed ammaliante meglio che fattiva, e idonea à sceverare il vero dal falso d'ogni sistema. (1) E nondimeno io penso, che la men fallevole scorta in fatto di Filosofia sociale, si riscontri davvero nella equidistanza dalle opposte tendenze, nell'armonico accordo tra la tradizione ed il progresso, tra la scienza pura, e l' analisi sperimentale, tra l'imitazione forestiera, e la tradizione domestica, tral culto delle buone istituzioni, e la fede alla potenza dei costumi, dei caratteri, della coscienza pubblica, educata dai grandi principî del retto e del buono, e sovrammodo dal sentimento religioso, ch'è sanzione sublime, ed efficacissima d'ogni pubblica e privata virtù.

(1) V. Prèf: des Fragments phil: par. V. Cousin.

II.

Le quali idee generali io vò qui rammemorando, perchè mi paiono non disutili, nè senza frutto, ove piaccia por mente all' indirizzo, e alle tendenze che prevalsero nell'opera gigantesca della nostra nazionale ricostituzione.

Correvano i lieti giorni dei grandi e maravigliosi casi, onde la Provvidenza benigna maturato aveva il riscuotersi subitaneo dei popoli Italiani dalla lunga e vituperosa servitù straniera e domestica, levandosi in piè col fermo proposito di redimersi e costituirsi a dignità di Nazione *Una e Grande*. E per vero: la coscienza nazionale rivelossi in quegl' istanti solenni, piena, virile, fiammeggiante di schietti entusiasmi, di generosa gara ad immolar tutto, ogni più cara cosa, ogni affetto antico, ogni gloria paesana sull' altare della gran patria Italiana. Si volle l'*uno*, inflessibile livellatore delle varietà, e dissimiglianze infinite tra i membri dell'italiana famiglia, le quali varietà mettevano capo nella storia, nei costumi, negli abiti antichi, nelle peculiari condizioni fisiche, morali e sociali dei singoli popoli, che dall' Alpi al Lilibeo, si distendono. Fu senno codesto? Non voglio indagarlo, ma tengo fermo bensì che, se la repentina e violenta unificazione in tutti gli ordini dello Stato potè riescire amara ed esosa ai presenti ed ai sofferenti, ci è però da metter pegno che i dolori, e i sacrifizi nostri, ci frutteranno le benedizioni della posterità ed i plausi della storia

Digitized by Google

imparziale: imperocchè ponete, o Signori, che l'unificazione in tutte le parti dello Stato esordiente fosse proceduta tarda, guardinga, e riguardosa di troppo alla vita autonoma dei varî gruppi dissimili, si crederà forse sul serio che, quello istante fuggito, sarebbe stato per avventura in podestà del Governo e del Parlamento tentare l'ardua prova ai dì che vennero di poi, quando cioè il sentimento nazionale ivasi attiepidendo man mano pel prevalere dei materiali interessi offesi, e la virtù del sagrifizio cedeva il posto ai calcoli del tornaconto? Tal'era adunque il fatale cammino segnato alla grand' Opera della nazionale ricostituzione. Far presto, anche a risico di far male: pena del troppo indugio, l'inevitabile pericolo di mandare ogni cosa in isfascio.

III.

Ma lasciamo in disparte la critica retrospettiva, facile ginnastica degli spiriti angusti, e guardiamo in viso la situazione dell'oggi qual'è. Egli è da felicitarsi per fermo che sciolta oramai insiuo all'ultima meta la questione politica, tutte le menti si volgano oggimai con intensità di sollecitudini alla questione interna, val quanto dire, al ricercare il migliore ordinamento dello Stato nelle varie sue parti, sì da emendare i molti vizii, e le profonde magagne, che furon cagione di cotanta perturbazione in ogni svolgimento, in ogni movenza ed azione dell' amministrazione pubblica tutta quanta.

Laudabile gli è il voto e l'objettivo cui si tien

l'occhio, ma non del pari degni di lode ci appariscono i modi, da venirne a capo, poco dissimili invero dai modi tenuti fin qui, e con successo non lieto. E qui, diciamolo schietto, si fa palese la temperie dei nostri animi, estrema e voltabile in ogni cosa, e la cupidità soverchia del nuovo, incontro al quale si corre a capo chino, siccome direbbe Tacito, *cupidine rerum novarum, et odio praesentium*; sì che si smarrisce di leggieri quell'uno criterio che governar dovrebbe a modo Inglese, l'opera del riformare: inserire cioè sul vecchio tronco dei Civili Instituti le miglioranze graduali indicate dai moniti della esperienza e dal senno pratico lumeggiato dal provare, e riprovare al crogiuolo dei fatti sociali.

Nè questo basta, avvegnacchè fosse prevalsa eziandio la riprovevole tendenza alla servile imitazione straniera. Non è chi non intenda i pericoli di codesta esagerazione imitativa, la quale disconosce evidentemente la massima di Civile Filosofia, stare cioè la bontà relativa ed il valor pratico delle sociali Istituzioni, nella esatta rispondenza di esse alle peculiari condizioni storiche, sociali, e morali del tal popolo, cui vanno appropriate; ond'è che rimarrà sempre vera la proverbiale sapienza del motto di Solone, aver egli dato agli Ateniesi non già le leggi migliori, ma sì le più consentanee ai bisogni, ai costumi, allo stato sociale dei suoi concittadini (1).

(1) Solon interrogatus, utrum Atheniensibus leges praestantiores dedisset; praestantiores respondit quas recipere possent. Plutarchus, Vita Solonis, pag. 86.

Profondo concetto codesto, egregiamente illustrato da due pensatori solenni, Aristotile, nella sua *Politica*, ed il nostro Giambatista Vico nel suo Trattato *De uno universi iuris principio et fine uno*; l'uno e l'altro distinguendo la giustizia *universale*, ch'è nel dominio della Filosofia, dalla *particolare* ossia *architettonica*, ch'è fondamento della legislazione positiva. Il legislatore tanto assume dalla giustizia universale quanto gli è necessario ed acconcio a costruire, secondo i vari gradi di civiltà, il benessere sociale.

A noi per vero questo senno fallì, sendochè prevalesse il pessimo vezzo di ordinare i nuovi Istituti, conformandosi troppo ai principî della scienza pura, ed agli esempii forestieri, e tenendo in non cale i rispetti alle speciali condizioni morali della società nostra. Che cosa direste voi, a mò d'esempio, d'un meccanico, il quale, avendo per le mani il congegno d'una qualunque macchina, si avvisasse per avventura torre a guida le sole leggi scientifiche determinate dalla Statica e dalla Dinamica, non si curando punto degli attriti e delle resistenze?...

E tra le false tendenze non sarebbe lecito lasciare inosservata questa falsissima, dello aver dato cioè la prevalenza agli ordini Amministrativi del Regno Sardo; sovraimponendogli alla nuova e grande Italia; il che affermo sul riflesso, che pur ponendo mente al fatto della revisione, e del rimaneggiamento della legislazione intervenuta il 59 in Piemonte, con l'adopramento dei pieni poteri conferiti al Governo del Re, tuttavolta non è men

Google

vero, che l'opera di ricostituzione legislativa mantenne su per giu il suo tipo primigenio ed autonomo, se togli la Legge Comunale, e Provinciale, ormeggiata in ispecialità sul sistema Belga.

Certo che gl'Italiani non avrebbero osato punto contendere la legittima *egemonia* politica, e militare al vecchio Piemonte, vessillifero ardito e perseverante della libertà, della indipendenza, e della patria unità. Ma ben altri criterii si domandavano nel fatto dell'unificazione degli ordini amministrativi; imperocchè, egli era da considerare in primo luogo, che i migliori Istituti coronati dal miglior successo, lasciandoli funzionare nella breve cerchia d'un piccolo Stato, del quale sarebbe a dire come dei Germani di Tacito, *plusque ibi valent boni mores quam alibi bonae leges*, doveano per necessità di cose fallire all' ardua prova del governare un grande Stato di nuova formazione, rappresentato da elementi dissimili, disparati, e repugnanti alla estemporanea fusione nell'unità artifiziale e meccanica. E d'altra parte si avea obbligo di ricordare che i varii Stati dell' Italia dianzi divisa, tuttocchè diredati del benefizio insigne dei liberi ordini, si presentavano non pertanto dotati qual più, qual meno d' Istituzioni sapienti, progressive, e ben degne di trovar posto nel novello ordinamento nazionale. Il che essendo, sarebbe stato ottimo senno abbracciare in una vasta sintesi le parti migliori degli ordinamenti dei singoli Stati d' Italia, senza invidie, senza preferenze, senza diffidenze di ordine politico, e cavarne fuora i migliori congegni atti a governare l' Italia nuova. Questo non fu compre-

so, e di qua si ha a ripetere una delle cagioni non ultime del deplorevole disordine amministrativo che ci pesa addosso.

Divisando le somme cagioni che confluirono non poco alle fallite pruove di taluna delle nuove Istituzioni, ben io potrei cercarne gli esempii e le pruove nel campo nostro della Giustizia. Sarò sobrio non pertanto in cosiffatta indagine, restringendomi al ricordo di taluno degli esempii più degni di rimarco per attualità di polemica e di dibattito parlamentare. Nè quí vorrei che una critica austera e schifiltosa avesse a farci nota per avventura di poca opportunità, o peggio, d'incompetenza nel proposito di affrontare la disamina di problemi entrati oramai nella sfera delle discussioni Parlamentari. E che? Si penserebbe forse contendere alla magistratura, l'autorità e il diritto di pronunciare anch'Ella la sua parola, rispetto a questioni altissime di Ordinamento Giudiziario, cui non bastano a lumeggiare adeguatamente i principii della scienza giuridica, ove mancasse il sussidio efficace della statistica, e della Clinica Giudiziaria?

IV.

Si è levato il rumor grande già da tempo, intorno al vagheggiato riordinamento dell'unico Magistrato Supremo, giudicandolo indispensabile incoronamento del maestoso edifizio della unificazione legislativa.

Bene sta, nè a noi cade in animo punto di avver-

Digitized by Google

sare o mettere in forse il concetto astratto: senonchè, a chi si travaglia con insistente desiderio ad affrettare il finale assetto dell'organamento Giudiziario, ei sarebbe pur da ricordare che miglior senno consiglierebbe di avvisare innanzi tutto ad una serie di riforme ben più urgenti, e sollecitate da esigenze assai più vive della Giustizia.

Perchè, a mò d'esempio, lasciare come sta l'esuberante accentramento di taluna delle nostre Corti di Appello, che stranamente contrasta con la esiguità di tal' altra, direi quasi Accademica, (tanta è l'indigenza degli affari), conseguenza dell'angusto ambito Giurisdizionale? E non s'intende, che l'accentramento esagerato è cagione principalissima della impotenza, e dello sfibramento dell'azione della Giustizia repressiva!—Perchè preterire una qualche provvisione legislativa, atta ad emendare il vizioso organismo della Giuria, ed in ispecie quanto ai metodi di eligibilità, e di composizione delle liste dei Giurati?.. Perchè lasciare ancora in istato d'inappagato desiderio la invocata riforma del Procedimente Correzionale, tollerando con deplorevole incuria le conseguenze perniciose che ne derivano, e agl'interessi morali della Giustizia, e agl'interessi materiali del Pubblico Erario?... Imperocchè niuno vorrà recare in dubbio, che il sistema vigente riesca a dispogliare la Giustizia Correzionale d'ogni vigore, d'ogni rapidità di moto, d'ogni esemplarità, mancando la prontezza delle pene.

Nè vuolsi lasciare senza nota la già troppo indu-

giata unificazione del Codice Penale, imperocchè noi ci troviamo oggidì al cospetto di tre legislazioni Penali disformi in Italia, rassegnandoci siffattamente all'assurda contraddizione avvertita con fior di critica da quel robusto ingegno del Pascal, tollerando cioè, che la geografia e la divisione di un monte o di un fiume, abbiano a determinare gli opposti criterii tral giusto e l'ingiusto, tra l'innocenza e la colpa.

E da ultimo: io reputo eziandio questione urgente lo intendere al riordinamento del sistema della Camera del Consiglio, perciocchè l'esperienza abbia oramai fatte palesi le conseguenze perniciose al celere corso delle penali istruzioni, derivanti dalla soverchia ingerenza della Camera del Consiglio nello svolgimento di atti istruttori, pei quali l'intervento della Camera del Consiglio riesce men garentia che incaglio, e sciupio di tempo.

Esprimendo io codesti voti raccomandati da stringenti necessità della Giustizia, mi è caro ad un tempo rendere un'omaggio di lode al Ministro Guardasigilli, Commendatore De Falco, il quale, fatto accorto dei gravi sconci da emendare, non peritavasi a studiare sedulamente alcune delle questioni che di sopra io venni adombrando; e, richiesto l'avviso di magistrati e di Giuristi autorevoli intorno alla miglior soluzione cui si avessero ad indirizzare le desiderate riforme legislative, non indugiavasi a formolare gli appositi schemi di legge.

Ma senza insistere più oltre sulle questioni ur-

genti, noi ci faremo a considerare più dapresso il grave problema del migliore ordinamento della suprema Magistratura, studiandoci di ricondurlo ai suoi veri termini.

V.

Il concetto dell'unità della Giureprudenza, speculativamente considerato, si appalesa per fermo indisputabile, e logico: anzi potrebbe ben dirsi corollario, e natural portato dell'Unità Legislativa. E per vero; a compimento dell' Unità Legislativa, domandasi negli atti, e nelle cotidiane applicazioni, stabilità d' indirizzo e di esplicamento pratico. Nè questo si ottiene, se al vertice della Piramide Giudiziaria, non pongasi una mente dirigente, un Faro luminoso, o meglio un Senato Conservatore, messo a guardia della osservanza delle leggi, della dirittura, e della legalità dei giudizî; sì che non abbiano a trascorrere nell'arbitrio, nelle incertezze, nell' anarchia.

Ma quando trattasi d'investigare i modi più acconci a raggiugnere i divisati fini, la questione assume una importanza grandissima, avvegnachè se vogliasi davvero metter su un'ordinamento serio, efficace, ed operativo, mal si riescirebbe col torre a guida le astrattezze scientifiche, e le teoriche pure: molto meno si riuscirebbe mettendosi sulle pedate delle Istituzioni venuteci d'oltremonte, e naturalizzate già da tempo tra noi per abuso di quella imitazione servile onde noi Italiani ci

travagliammo nei tempi odierni a ripudiare le patrie tradizioni, abdicando alla potenza ordinatrice, e fattiva, che fu pure antica, e indisputata gloria di questa Italia nostra!

VI.

Or bene! noi siam di credere, che nella disamina appunto del migliore ordinamento della suprema Magistratura, i criteri direttivi, cui accennammo di sopra, siano stati preteriti, e disconosciuti affatto. E vaglia il vero: sembrò essersi già detta l'ultima parola, allora quando si venne al concludere, aversi a sostituire l'unità alla pluralità delle Cassazioni, pur lasciando come sta il sistema Organico di Cassazione. Ci accadde udire gli apologisti di questa grande creazione dell'Assemblea Costituente Francese, esaltarne l'eccellenza, ed i pregi senza punto darsi briga dei vizi che vi si annidano dentro, già rivelati dalla esperienza, e dalla voce della critica illuminata.

Egli è noto difatti, che in Francia ben furono compresi i vizi, e le imperfezioni del sistema di Cassazione, sicchè tentavasi di recarvi emendazioni con succedenti riforme. Quindi è, che il sistema di Cassazione inaugurato il 1790 dall'Assemblea Costituente, banditrice animosa dei grandi principi della civiltà moderna, faceva la sua prima comparsa in sembianza di rivendicazione alla Potestà Giudiziaria della prerogativa assorbita già dal Potere Regio, di annullare e rescindere i pronun-

ciati dei Giudici che offendessero il *Jus Constitutionis*; e questo non mica per via di legittimi gravami, ma bensì per modi straordinarî, e per via di supplicazioni al Re: *Qui contra jus se laesos affirmant, non provocandi, sed supplicandi licentiam habent.* Fu invero sapiente e fecondo concetto questo del ritirare ai principî suoi l' esperimento dei legittimi gravami, sottraendolo all'arbitrio sgovernato di freni: senonchè, si chiarì manchevole, e scarso nel suo pratico esplicamento: imperocchè, circoscritta la potestà di rescindere le decisioni denunziate nei stretti termini della espressa violazione di legge, e non entrandovi punto i casi più ovvî di falsa applicazione ed erronea interpetrazione della legge, conseguitava di ciò, che gli ufizî della Cassazione emersero angusti e poco operativi, occorrendo ben rari i casi di espressa o manifesta violazione di legge.

Di qua originavasi la susseguente mutazione del sistema operata il 1807, ed importata di peso tra noi il 1809. Gli ufizî della Cassazione si vennero ampliando per la divisata riforma; ma la purità della Istituzione pervertivasi a servigio dell'assoluta signoria Napoleonica, avvegnacchè fosse statuito, che, occorrendo di poi al secondo rinvio, la resistenza non vinta della Corte di Appello, si avesse a far luogo al dubbio di legge, revocandone la finale decisione all' autorità Regia, ed in via di massima. Così tornavasi all'assurda e perigliosa intramettenza della Potestà Regia nel campo inaccessibile dell'autorità Giudiziaria.

Ben fu avvertito più tardi il vizio radicale di codesto Ordinamento: e pertanto il 1828, il Ministro Guardasigilli Portalis, non peritavasi a promuovere una riforma legislativa, mercè cui sancivasi che, laddove la Corte di Cassazione abbia annullato due decisioni in ultima istanza, pronunciate nella medesima controversia tra le parti medesime, impugnate coi stessi mezzi, il giudizio si avesse a rinviare in ogni caso ad una Corte Reale, dove senza più avrebbe fine. (1) Ed eccovi una riforma, la quale, se bastava ad eliminare il pericolo dell' ingerimento del Potere Governativo nell' atto giudiziario, creava non pertanto alla Corte di Cassazione una posizione poco dicevole al suo Istituto, anzi indecorosa, rimpetto alle Corti di merito, fatte arbitre dell'ultima prova.

Chiarito in progresso il vizio perdurante del sistema, si venne il 1837 all'ultima riforma, onde fu prescritto che nella ipotesi del terzo annullamento, la Cassazione avesse a decidere irrevocabilmente il punto di dritto controverso, con dichiarazione imperativa alla nuova Corte di rinvio: ed è questo l'ultimo stato della legislazione Francese, accolto dalla legislazione nostra del pari. Eppure chi ben consideri il valor pratico di cotal sistema, vi scorgerà di leggieri, il grave sconcio del riescire nelle sue applicazioni vano e improduttivo di effetti, ogni qual volta, variando per avventura, nello

(1) Moniteur, 2 Août 1828.

esperimento del nuovo giudizio di rinvio, la posizione di fatto e le modalità del contendere per nuove eccezioni e difese, il cui apprezzamento non potrebbe sottrarsi alla Corte di merito, rimarrebbe tolta siffattamente ogni ragion di applicabilità al punto di diritto definito già dalla Corte di Cassazione, sicchè andrebbe questo ridotto ad una mera astrazione dottrinale, e nulla più.

Che cosa provano adunque i vani, e falliti tentamenti ripetuti in Francia ed imitati da noi con docile plagio, onde venire a capo di un ordinamento razionale, ben ponderato, e rispondente ai fini veri della Istituzione? Provano, a sentir nostro, la esistenza di alcuni vizî organici nel sistema di Cassazione, i quali spiccano segnatamente in questi due punti: nel lungo e faticoso giro dei rinvî: nella vagheggiata astrazione del diritto dal fatto. Dimostriamolo.

VII.

Avverasi tal fiata che alcuni sistemi guardati nel campo speculativo, ti appariscono ottimi, e poi recati all'atto, si chiariscono viziosi e inadeguati ai fini cui vanno indirizzati. Tal'è, a sentir nostro, del sistema di Cassazione. Agevol cosa riesce il comprendere e pregiare l'ammirevole magistero, onde la Corte di Cassazione, levandosi vindice della legge offesa, si rinchiude nel campo puro del dritto, ne rescinde le violazioni, e

ne rimanda il riesame libero, e non imposto ad altro magistrato di merito. Senonchè, nel dominio dei fatti, le cose non procedono a grado dei preconcetti che governano il congegno organico; imperocchè la disamina della Cassazione non accade sempre che si tenga nei stretti limiti segnati agli ufizî suoi; anzi li travalica non di rado incosciamente, a cagion delle difficoltà infinite che s'attraversano all'atto dello isolare ed astrarre l'elemento puro del diritto, dalla inseparabile mistura del fatto: sono due termini del problema che solitamente si medesimano, e si compiono: d'onde il noto teorema del Dritto Romano: *ex facto oritur jus* (1). E d'altro canto, interviene non di rado che, correndo la contestazione giudiziaria il lungo circolo d'iterati rinvî, il vero giuridico si smarrisce, e l'ultimo pronunciato che pone fine alla controversia ti si porge tal fiata siccome l'espressione della minoranza prevalente sulla maggioranza rappresentata dal computo delle voci che tennero nelle varie fasi del giudizio per la opinione succumbente. In ogni caso la giustizia ne scapita con deplorevole sciupio di tempo, e con grave dispendio dei contendenti.

Sono antiche ed insistenti lamentanze codeste già sollevate in Francia dai più chiari giuristi; e valga per tutte la viva protesta di uno dei più reputati collaboratori degli studî legislativi, il quale parlava queste gravi parole: « Questo circolo eterno di decisioni, e di

(1) L. 52 D. Ad Legem Aquiliam.

Google

« cassazioni è quel che si poteva immaginare di più « assurdo, di più dispendioso, vessatorio, e molesto « pei cittadini » (1).

Ciò ben comprese la Prussia, la quale accettava o meglio subiva l'Istituto della Cassazione importato dalle conquiste Francesi, restringendone però l'impianto nelle sole Provincie Renane. Senonche, rifacendone l'organamento, fu avviso troncare il sistema dei rinvi, ordinando di tal guisa la Cassazione da definire la controversia irretrattabilmente da se, a modo di Tribunale di Terza Istanza; il che bene avvertiva il Savigny, nel suo Trattato di Diritto Romano.

La indicata riforma del 37 fu indirizzata appunto ad arginare il corso troppo allungato dei rinvi; ma non s'intende bene il perchè, conferendo alla Cassazione la definizione irrevocabile del punto di dritto, sia piaciuto ammettere ancora un novello rinvio per l'applicazione di una dichiarazione che più opportunemente era da lasciar compiere ed attuare dalla Cassazione medesima.

VIII.

Pure, tuttochè travagliato da gravi magagne, il sistema di Cassazione sta incrollabile, perocchè compie esso solo altissimi ufizi, la cui rilevanza si fa maggiore per le attinenze col Regime Costituzionale. Preservare l'Autorità Legislativa dagli invadimenti, e dalle

(1) Etudes Legislatives, 5 Paris. N. 1837.

usurpazioni dell' Autorità Giudiziaria : stare a custodia dei limiti di tutti i poteri nelle mutue relazioni, sì che a niuno di essi sia lecito trasmodare ; donde le definizioni di competenza, le risoluzioni di conflitti di giurisdizione , e gli annullamenti per eccesso di potere : accertare e definire le condizioni di legalità degli atti delle pubbliche autorità , accordando o negando l' esecuzione giudiziaria agli atti medesimi; il che costituisce di certo la più solida guarentigia della rigorosa legalità, sottratta ad ogni pericolo d'invadimento e d'arbitrio : tener salda da ultimo l'unità legislativa, e l' uniformità della Giureprudenza, col premunirla dalle discordie, dalle incertezze, e dall' anarchia giudiziaria; tali sono gli altissimi fini cui va indirizzato l' Istituto della Cassazione.

Le quali cose premesse, ci sarà dritto il concludere che il sistema di Cassazione , tuttocchè non immune da seri appunti, e necessitoso di emendazioni sostanziali, tuttavolta nulla avrà a temere dal confronto di nuovi sistemi che a questi dì si mettono su, sotto l' ombra di tradizioni, e di esempii che mal reggono al cimento di una critica seria, e sagace.

IX.

Duolmi invero, che i brevi confini del mio discorso, non mi consentano una disamina piena del sistema che oggidì trova favore nei molti, vaghi del nuovo, e credenti alla virtù miracolosa delle radicali riforme: parlo

Digitized by Google

del sistema del Tribunale di Terza Istanza o di Revisione. Nè quì starò a ripetervi con minore autorità di parola la trionfale confutazione che già ebbe a farne quel solenne uomo del Nicolini, che fu gloria, e lume della scuola, del Foro, e della Magistratura Napolitana. Basterà riassumere i più gravi dubbii che si affacciano a porre in luce i vizii radicali del sistema della Terza Istanza. Sarà dunque unico, o molteplice codesto magistrato Supremo?.... E se molteplice, chi non vedrebbe il pericolo del Regionalismo infiltrato persino nell' organismo della suprema Magistratura, che per suo istituto va destinata a mantenere l'unità del Dritto, e della Giureprudenza?.... In secondo luogo, s'egli è vero che il Tribunale di Terza Istanza, è chiamato a dar sentenza, e sul dritto, e sul fatto, la mercè di un pronunciato terminativo e irrevocabile, dove si troverebbe adunque la garentia che il terzo pronunciato colga il vero, ed il giusto, meglio che il secondo ed il primo?... Che se d'altra parte piacesse restringere l'ufizio di questo Tribunale Supremo alla scelta tra due sentenze disformi, onde venire a capo della doppia conforme, le difficoltà di applicazione emergerebbero infinite; sì che codesto concetto virilmente propugnato da un esimio Giureconsulto nostro, che fu il Capone, non potè procacciarsi credito nè fortuna. E da ultimo ponete a confronto il sistema di Cassazione, che, pur tutelando l'autorità della legge, lascia libero col rinvio il giudizio iterato nella questione di fatto, col sistema della Terza Istanza, che assorbe tutto quanto il giudizio nelle sue attinenze, e col dritto

e col fatto, e considerate poi se non sia vero che la Terza Istanza vi si porga in sembianza di tirannide introdotta nella Giustizia.

X.

Noi pertanto abbiamo fede che la causa del sistema di Cassazione, uscirà trionfante dalla lotta col sistema di Terza Istanza che vi si pone di fronte. Ma pensiamo d' altra parte essere ancora il problema immaturo, e ben degno di nuovi, e più accurati studii, nello intento di rinsanguinare, e migliorare il sistema di Cassazione; i quali studii, a veder mio, si avrebbero ad informare a dnplice concetto: disaminare in pria il valore intrinseco dell' Istituto da ordinare, senza preconcetti, e senza esagerazione di teoriche pure: indagare di poi le condizioni di fatto dell' amministrazione giudiziaria, illustrate dalla statistica, sendo questa la diritta via da condurre a soluzioni pratiche, efficaci e propizie alla buona giustizia, schivando le disastrose conseguenze, e i postumi pentimenti delle riforme inconsulte.

Già l' egregio Ministro de Falco, entrando in quest' ordine d' idee, accennava nel suo splendido Discorso al Senato del Regno, a taluni punti prominenti da studiare in proposito del riordinamento della Cassazione; alla convenienza per esempio del ripristinare per avventura la Sezione dei Ricorsi, tuttochè variamente giudicata, e combattuta altresì; al concetto del ridnrre i casi di Cassazione, restringendoli nel campo puro del dirit-

to, ed altri casi sottraendo alla Cassazione ed integrandoli nel rimedio della revocazione; al ritorno opportunissimo al nostro sistema delle narrative, chiudendo l'adito di tal guisa all' improvvido sistema vigente della esibizione di atti, documenti, e processi alla Corte di Cassazione, il che implica incremento di lavoro, e di cure, ed offesa alla purità del sistema di Cassazione.

Ed io, a mia volta, pur plaudendo ai concetti del Ministro Guardasigilli, farò voti perchè la cerchia delle riforme al sistema di Cassazione, si allarghi ancora, seguendo quest'ordine d'idee: a) Trovar modo da restringere quanto si può il circolo dei rinvii, e per esempio troncare affatto il rinvio nella ipotesi del punto di diritto irretrattabilmente definito dalla Cassazione: b) Provvedere in secondo luogo a che nei casi di rigettamento del ricorso prodotto dal condannato, il termine *a quo* del decorrimento della pena, abbia a pigliar le mosse dal giorno in che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile; il che quanto sia consentaneo a giustizia ognun lo vede. E per vero il condannato che impugni con gravame la sentenza di condanna, mal potrebbe sottrarsi all'alea del novello esperimento: sicchè riescendogli questo propizio gli frutterà il disconto della pena durante il periodo della pendenza del ricorso, come dell'appello. E pel converso la reiezione del gravame, facendo palese la dirittura della impugnata sentenza, e la temerità dello attacco, trarrà seco la conseguenza del computo della pena dal dì in cui fu rigettato il gravame stesso. Or bene! Se vi piacerà perseverare ancora nel

sistema vigente, disconoscendo le opposte conseguenze delle due ipotesi, voi verrete schiudendo la via alla disastrosa perpetuazione dei giudizii, e alle infinite scappatoje alla impunità.

Ho adombrato così alla fuggevole taluna delle più urgenti riforme, raccomandate dalla scienza, e dalla esperienza; le quali riforme insino a tanto che non vengano ridotte in atto, sarebbe stolta utopia davvero il pretendere l'unificazione empirica, e immediata delle singole Cassazioni. Fate in pria che il pratico magistero dell'unica Cassazione rendasi possibile, col soddisfare ai vivi bisogni della giustizia, e di poi vi sarà lecito tentare la prova con fiducia di successo; se nò, avrete creato il caos, preparando la bancarotta della Giustizia (1).

(1) Nè ci si venga objettando essere questione urgente da non ammettere indugi l'unificazione delle Cassazioni, onde raggiugnere il fine della desiderata uniformità, e stabilità della Giureprudenza. Certo la più solenne smentita a codesto desiderato si ha nei monumenti della Giureprudenza della Cassazione Francese. Facciamo che per noi parli l'insigne Giurista, e scrittore, che fu a capo della Cassazione di Francia, il Troplong — « Egli « è pur forza confessarlo: non ci ha cosa più variabile della « giureprudenza della Corte di Cassazione, la quale dà ragione « alle più opposte dottrine. Non evvi opinione da non potersi « giustificare con qualche arresto, talchè chi togliesse a guida « le sue decisioni, cadrebbe in tal confusione da non potersene « dissimpacciare (Troplong—Des Privilèges, et des Hypotèques).

XI.

Ci ha, o Signori, una qualche cosa che, ben più della uniformità della Giureprudenza, domandasi perchè la Giustizia si svolga libera rispettata, e feconda, e questa è l'indipendenza d'animo nel sentenziare, ponendosi al di sopra, e al di fuori del petulante gridio delle passioni, degl'interessi, e d'ogni moral pressione che valga per avventura a turbare la serenità dei giudizî. E di questa desiderata equanimità la Corte di Cassazione ha debito di porgere alla magistratura gl'imitabili esempî. A questo debito voi non veniste meno giammai; ed a me riesce grato additarne alcun marchevole esempio tra i vostri recenti responsi.

Voi foste chiamati primi tra le quattro Cassazioni d'Italia a chiarire con l'autorità della vostra sapienza giuridica il concetto vero del novello Codice Civile Italiano, intorno alla grave questione agitata nel nostro Foro, con varietà di sentenze, del se il vincolo degli Ordini sacri costituisca o pur nò impedimento legale alla validità del matrimonio del prete Cattolico.

Converrà confessare in ossequio al vero, che la divisata questione improntasse appo noi un carattere alquanto appassionato, e vivace, perchè colorivasi d'un falso bagliore che non è luce del vero, projettato dal conflitto delle opinioni discordi, dei pregiudizî tenaci, dei sentimenti morali e religiosi sovraeccitati. Giammai sto per dire scoppiò più vivo il dissidio tral nuovo e

e l'antico, tral principio di libertà, e la tradizione religiosa, siccome intervenne nel tema del matrimonio civile.

Tempo già fu in che la Teocrazia invadente recossi in mano la piena balia, e l'indiviso governo del matrimonio, affermando ella la legittimità del suo predominio rispetto ad una Istituzione essenzialmente religiosa, che si compie auspice Iddio, ed inizia nella famiglia il principio elementare della società Civile, preordinata dal supremo Fattore ai grandi fini della umana stirpe. Ma la luce dei nuovi tempi, e le conquiste del sociale progresso rivendicarono al Poter Civile il governo di quelle grandi Istituzioni sociali, le quali pur mettendo capo nelle leggi eterne che ligano la terra al Cielo, mal potrebbero sottrarsi all' imperio dello Stato, che delle sociali Istituzioni si costituisce per indisputata missione, ordinatore e custode supremo.

Ripristinata adunque l' azione libera della Potestà Civile in tutti gli ordini del viver sociale, e rotti i vincoli di dipendenza e di servitù rimpetto alla Chieresia, ne conseguitava a rigor di logica, la secolarizzazione del matrimonio, quanto agli effetti civili. Nè passò senza contrasti e fiere lotte la invocata rivendicazione, imperocchè i fautori non pochi della purità esclusiva del matrimonio religioso, si accesero di santa bile, accusando audacemente di ateismo o d' indifferentismo religioso l'ordinamento del matrimonio civile: e non si avvidero i ciechi di mente, che lo Stato si tiene nei rigorosi confini degli ufizii suoi, allorchè pur rispettando la pienezza di libertà religiosa nell' invocarsi le bene-

diziani del Cielo, sulla più santa delle associazioni umane, riassume però il compito tutto suo, segnando le condizioni giuridiche dell'associazione matrimoniale, secondo chiede il supremo interesse della famiglia, e dell'ordine sociale.

Ed eccovi il razionale concetto che procacciò il trionfo del matrimonio civile tra i popoli più fervidi di fede Cattolica, Francia e Belgio, incontrando eziandio simpatie, e adesioni potenti appresso l'Europa Civile tutta quanta, invocante la benefica riforma.

XII.

A questi principii noi abbiamo debito di rimaner fedeli con rigorosa osservanza. Noi virilmente pugnammo a difesa del matrimonio civile, e mi sia pur lecito ricordare, vincendo le mie repugnanze; che a me Ministro Guardasigilli toccarono aspre lotte nella discussione Parlamentare, onde asseguire la vittoria del principio nuovo. Ma guardiamoci, o signori dagli erramenti, cui ci potrebbe condurre, come suole, la esagerazione di un principio vero, ove se ne sforzassero di troppo le ultime conseguenze, e le applicazioni inflessibili. Ben io so, che questa desiderabile equanimità e temperanza di giudizii, indarno è a sperarla nel conflitto delle opposte tendenze, e tra le ardenti battaglie della coscienza religiosa. Or bene il principio nuovo, e fecondo onde informasi il nostro Programma politico-religioso, la separazione cioè dello Stato dalla Chiesa, a

chi ben vede, non raffigura che il più arduo dei problemi che ci sta dinanzi, la cui soluzione piena, radicale, incontestata aspetta ancora dal tempo, e dal tempo solo l'ultima parola. No, non è possibile che noi usciti ieri di minore, divincolati ieri da una vita, e da una forma sociale creata dai secoli, quella tal forma che cementava il connubio tral Potere laico, e la Potestà Teocratica, noi si possa d'un balzo romperla col passato, atterrare gli ostacoli, e le resistenze senza fine, ed incarnare in tutti i fatti sociali la formola assoluta del divorzio tra le due Potestà, che esprime il più alto ideale del libero pensiero, ed il più arduo problema dei tempi moderni. Contentiamoci adunque per ora di sciogliere per approssimazione il complicato problema. Se no, ci troveremo impigliati ad ogni piè sospinto nel gineprajo d'insuperabili difficoltà. Ne chiedete forse una prova? Eccola, senza dipartirci dal tema del matrimonio civile.

XIII.

Fu disputa nel seno della Commissione Senatoria, ai cui lavori toccommi l'onore di partecipare, se ordinando noi il matrimonio civile sul fondamento della separazione assoluta tra l'atto civile ed il rito religioso, fosse per avventura buon senno condizionare per guisa il sistema, da imporre alcuni vincoli alla piena indipendenza dei due atti, onde agevolare il concorso della duplice sanzione, con l'intento di antivenire il

pericolo di matrimonii o puramente civili, o puramente religiosi. L'opinione mediana inchinava alla convenienza di alcun correttivo indirizzato appunto a prevenire il grave sconcio, sicchè senza punto offendere il principio della separazione dei due atti, reputavasi prudente temperamento il conformarsi al sistema del Codice Francese, che infligge una penalità al Parroco contravventore all' obbligo di accertare l' atto preliminare del matrimonio in forma civile. Ma simigliante temperamento, del quale con lieto animo io mi facevo propugnatore, non riesciva punto a raccogliere la maggiorarità dei suffragii, parendo ai più schivi della nostra Commissione una deviazione codesta poco corretta dalla purità del principio. Ebbene! i fatti per mala ventura non tardarono a confermare le sinistre previsioni. Le abitudini, e i pregiudizii la vinsero sui dettati inflessibili del Legislatore, e però si ebbe tra noi non infrequente il poco edificante spettacolo di matrimonii puramente religiosi, traditi dipoi e sfregiati da iterato matrimonio civile con persona diversa in dispregio del costume pubblico, della pubblica moralità e della pace delle famiglie. Nè lo scandalo del concubinato legale, lode a Dio passò senza riprovazione severa, sicchè voi udiste altra volta da questo seggio del Ministero Pubblico rivelazioni attristanti, attinte alle statistiche giudiziarie, in torno al gravissimo abuso; le quali rivelazioni echeggiate con coraggiosa franchezza da parecchi dei rappresentanti del Pubblico Ministero, non rimasero inascoltate; ed a me gode l'animo, ravvisando nel novello progetto

del Codice di Polizia insinuata una sanzione penale, sebbene a dosi omiopatiche, contro il Parroco contravventore. Facciamo voti adunque perchè il Parlamento Italiano, senza indugiare più oltre l'unificazione del Codice Penale, vegga, e provvegga alla divisata lacuna del Codice Civile.

XIV.

Ritorno ora al mio assunto, argomentando così: Il principio della secolarizzazione del matrimonio nelle sue relazioni giuridiche, perchè riceva un' applicazione razionale, sincera, e consentanea agli alti fini di codesta eminente Istituzione Sociale, converrà che si tenga rigorosamente nei limiti suoi, senza aspirare alla invasione di un campo non suo, rispettando cioè i fatti e le modalità che si attengono ad un diverso ordine d'Istituti, i quali pur vivono all' ombra della protezione e della tolleranza dello Stato. Di ciò conseguita che, se nel sistema del matrimonio misto, accolto dianzi dalla nostra legislazione patria, il matrimonio ti appariva signoreggiato dal Potere Chieratico, col corteggio dei molteplici impedimenti, impedienti, o dirimenti, altrimenti accade pei mutati principi che governano oggidì il matrimonio civile: imperocchè la indipendenza dell' atto civile con tutte le sue conseguenze giuridiche sta da se salda e intera, non ligia, nè mancipia dell' azione del Potere Chiesastico: senonchè, rivendicando lo Stato la pienezza della sua competenza, in quanto s'attiene al dettare le

Digitized by Google

condizioni giuridiche del matrimonio, non disconosce nullameno, nè il potrebbe, le relazioni di ordine Religioso, promananti dal Diritto Pubblico Ecclesiastico.

Caddero invero i Concordati alla luce di un principio più elevato, e fecondo, la separazione delle due Potestà; ma non venne meno punto la ragion di essere, ed il legittimo fondamento degli ordini e delle discipline su cui si adagia l'organamento della Chiesa Cattolica. E quì non tornerà fuor di proposito il ricordare che noi Napolitani fieri, e gelosi custodi delle tradizioni Regaliste del Giannone, e del Tanucci, noi stessi nel recente e memorabile momento storico dell'Italia del mezzodì, tratta dall'empito del rinnovamento politico nell'orbita della gran patria Italiana, pure non osammo romperla d'un tratto con le patrie tradizioni; sicchè il Governo della Luogotenenza, nell'atto che arditamente lacerava il Concordato del 1818, monumento inglorioso della servitù dello Stato alla Chiesa, lasciava nonpertanto in piedi con savio consiglio tutti gli ordini attinenti alla Polizia Ecclesiastica del Regno, in quanto non fossero incompatibili coi principî del novello Reggimento Politico.

Nè ci si venga objettando, che le ultime reliquie dei vecchi Concordati s'infransero di fronte ai nuovi Ordini legislativi, che incarnavano il principio della separazione delle due Potestà nella Legge delle garentie, testè votata dal Parlamento Nazionale. Al che noi risponderemmo innanzi tutto, che la Legge delle garentie segna invero un gran passo nella via della separazione dello Stato dalla Chiesa, ma non lo compie,

nè la reca a definitiva soluzione: esprime invece l'idea di un compromesso prudente, tral rigore del principio della separazione, e gl' impreteribili rispetti ad una condizione di cose creata dai secoli, e non passibile di repentina e violenta trasformazione. E d' altra parte noi non intendiamo invocare sussidio di Concordati a dimostrazione della nostra tesi: ci basta bensì il considerare che lo Stato contrae l' obbligo impreteribile di rispettare le condizioni organiche di esistenza di ciascuna delle confessioni Religiose riconosciute, o tollerate che siano; il che essendo, non sarà punto da dubitare che il celibato dei preti raffiguri appunto un precetto accolto già insin dal duodecimo secolo, e rifermato poscia dal Tridentino, a far saldo l' organamento della Chiesa Cattolica (1).

Si crede dagli avversari del nostro assunto trovare una risposta perentoria a tutti gli obbjetti, affermando essere incompetente lo Stato secondo, la frase ripetuta ed abusata troppo, di Royer Collard, ove trattasi d' inquirere sullo stato sociale modificato dal vincolo religioso dell' individuo a contrar matrimonio.

A noi non par seria codesta argomentazione. Noi non sapremmo ammettere punto che lo Stato nel suo concetto elevato, e comprensivo, possa, e debba nell' atto più solenne della vita civile, l' associazione matrimoniale, tenere in non cale quelle tali modalità dello stato della personalità civile, che pongono l' individuo sotto l' impero delle discipline religiose, che liberamente si elesse,

(1) Ved. gli autori citati qui appresso.

vincolando la sua libertà d' azione. Che se lo Stato si tenesse estraneo a codesto ingerimento, abdicherebbe a quella eminente missione che lo costituisce rappresentante supremo di tutti gl' interessi morali, di tutte le posizioni sociali, generatrici di relazioni svariate nello svolgimento della vita civile. (1) Or prevalendo per avventura il sistema della indifferenza dello Stato insino alle ultime conseguenze, chi non si avvede che il principio stesso della indipendenza delle due Potestà, potrebbe patirne offesa, posto che fosse lecito al Potere laico di neutralizzare e render vano coi suoi precetti, l' impero di quelle discipline su cui s' impernia l' Associazione Religiosa? Dunque a nome del principio stesso d' indipendenza delle due Potestà, io mi penso aversi a rispettare dallo Stato l' incapacità del Prete Cattolico a contrar matrimonio, fermata dalle Canoniche discipline.

Ma, sia detto a lode del vero, il Legislatore riconob-

(1) Troviamo cotal concetto acutamente significato dall' Ahrens, con le seguenti parole:

Lo Stato non si può formare, e sviluppare astrattamente o staccato dagli interessi superiori, spirituali, morali, e religiosi dell' umanità. Egli è un' organo centrale particolare, che deve mantenersi in armonia, e in equilibrio di sviluppo con tutti gli altri organi, che servono alla natura, e alla destinazione dell' uomo.

Dottrina Generale dello Stato di E. Ahrens — Cap. VIII. Riepilogo dei momenti più essenziali della Dottrina dello Stato.

le con savio intendimento il diritto, e il dovere di tenere in gran conto le repugnanze, e le incompatibilità con taluni dettati del Dritto comune rispetto agli Ecclesiastici. Indi fu tratta la ragion di escludere dall' ufizio di Giurati, e dal servizio della Guardia Nazionale, i ministri della Religione. Indi le modificazioni , e le attenuazioni mantenute rispetto al servizio militare dei Chierici dalla recente legge di riordinàmento militare. Si fa palese da ciò, quanto vada lungi dai giusti intendimenti del Legislatore, la teorica della incompetenza, e dell'isolamento che nega allo Stato qualsiasi potestà d' ingerimento in ogni maniera di relazioni con la Chiesa, col suo modo di essere, e con le sue manifestazioni esterne.

XV.

Si odano ora i zelatori della libertà religiosa, ed eglino vi diranno, che se per avventura lo Stato si arrogasse l' incomportevole facoltà di negare al prete Cattolico la capacità a contrar matrimonio nelle forme civili , verrebbe ad offendere siffattamente il principio della libertà religiosa, val quanto dire l' arbitrio pieno dell'individuo avvinto dagli ordini sacri, di sciogliersi dal vincolo liberamente assunto, eleggendosi una diversa confessione religiosa.

Corre qui un'equivoco che di leggieri andrà chiarito. È falso il supposto che si abbia in animo dai partigiani della dottrina della incapacità del prete Cattolico, di stringerlo come in un cerchio di Popilio, tanto da non lasciar

Digitized by Google

gli potestà di smettere il vincolo, col trapasso ad una confessione religiosa diversa; in altri termini, la mercè dell'abjura. Liberissimo il pentimento e l'abjura, risponderemo noi, ma a patto che si compia nei modi e nelle forme volute dalle leggi Canoniche. E chi oserebbe invero sostenere che il principio della libertà religiosa avesse ad abilitare l'uomo, che liberamente s'impose il vincolo religioso, a smetterlo a suo libito, come si farebbe d'un inutile arnese, senza punto conformarsi ai modi voluti dalle discipline della Chiesa, cui votò sè stesso e la sua vita di perfezione religiosa? Non è vero il sentir di alcuni, essere cioè il celibato dei preti una violenza contraria all'ordine giuridico; e bene avvertiva il Walter, solenne scrittore di Dritto Ecclesiastico, che la Chiesa non obbliga alcuno ad abbracciare lo Stato Ecclesiastico, ma obbliga solo ad osservarne i precetti, posciacchè si ebbe abbracciato, perchè ne contrasse l'obbligo con la Chiesa, e violandolo ne andrebbe rovesciata tutta la sua disciplina (1).

Che se ne chiedete una testimonianza solenne, piacciavi consultare gli ordinamenti della Cattolica Baviera (2), informati al principio della più ampia libertà religiosa; i quali ordinamenti vi chiariranno, che a ciascuno

(1) V. Manuale del Diritto Ecclesiastico di tutte le Confessioni Religiose, del dottor Walter, Professore di Dritto nella Università di Bonn, § 212 e seg.

(2) Editto sopra gli esterni giuridici rapporti del Regno di Baviera, in ordine alla Religione ed alle ecclesiastiche Società.

sia lecito mutar di confessione religiosa, interdicendosi solo il sottrarsi alla solennità delle forme richieste dalle Canoniche Discipline ad accertare la serietà dell'atto di abjura (1).

XVI.

Ultimo argomento che recasi in mezzo, a conforto dell'assunto che noi combattiamo, egli è questo, che dove il Legislatore dettò i casi d' incapacità a contrar matrimonio, sarebbe incivile, ed incomportevole aggiugnere alla legge, creando incapacità, ed impedimenti dal Codice Civile non contemplati.

Codesta massima d'interpetrazione giudiziaria non ci pare applicabile punto alla nostra tesi. Vero egli è, che in fatto d'incapacità, si ha a seguire l'interpetrazione restrittiva, e tassativa; ma non si è avvertito abbastanza, che il Legislatore segnando i casi d' incapacità, e gl' impedimenti al matrimonio, si è tenuto con ottimo divisamento nei limiti strettamente attinenti all' ordine civile, lasciando inviolato il campo non suo e del Dritto Pubblico Ecclesiastico, e di altri ordini estranei al giure privato. Questo spiega il perchè il divieto fatto al militare di contrar matrimonio senza venia dell' autorità militare, non si attinge nei dettati del Codice Civile, ma bensì negli Ordinamenti Militari.

(1) Ved. Walter, opera citata, e Philips. Vol. 1. § 63—Du Droit ecclésiastique dans se principes généraux.

Digitized by Google

XVII.

Nè da ultimo lasceremo senza risposta la sottile objezione che pur si muove in proposito d'impedimenti in via Canonica, argomentandosi in tal torno. Ammesso per avventura l' impedimento fondato sul vincolo degli Ordini sacri , non vi sarà lecito indietreggiare. e sarete tratti dal rigor di logica ad accogliere tutti indiscriminatamente gl' impedimenti canonici; il che tornerebbe alla recisa negazione del principio della separazione del duplice atto civile e religioso.

Il vizio di cotal modo di argomentare si farà manifesto sol che si consideri, non essere da confondere punto il carattere giuridico dell'impedimento nascente dagli Ordini sacri, con la qualità di altri impedimenti impedienti, o dirimenti accolti dalla Ragion Canonica. Il primo per vero, si attiene all' intima organizzazione dell'associazione Cattolica, dovechè gli altri esprimono il disorbitante ingerimento del Potere Chiesastico nel campo del Dritto Civile : nel primo caso la legittimità dell' impedimento trova appoggio nell' esercizio del Potere Chiesatico entro i limiti della sua sfera d' azione : nel secondo caso gl' impedimenti canonici assumerebbero il carattere di uno invadimento nel campo del Potere Laico. Così essendo, manca la parità di condizioni, e l' objezione cade di peso.

Digitized by Google

XVIII.

Rimarrebbe a far disamina della questione dal lato esegetico, e storico: il che farò con molta sobrietà di parole.

Non seguirò le mutabili vicende della Giureprudenza Francese, nè gli opposti opinari della Scuola e del Foro. Solo mi basterà ricordare che, di poi alla Rivoluzione Francese del 1830, nell' atto che cancellavasi dalla nuova Carta Costituzionale l' art. 6 della Carta del 14, che dichiarato aveva religione dello Stato la Cattolica, ciò nullameno la Giureprudenza fermossi nella massima della incapacità del prete Cattolico a contrar matrimonio; sicchè dopo l' arresto della Cassazione Francese del 21 febbraio 1833, rimase invariata e costante la Giureprudenza intorno a tal tema. Eppure la Religione Cattolica era posta in condizione di tolleranza al paro degli altri culti religiosi. Esempio non raro, e degno a parer mio, di serie meditazioni per noi!

Ma che cosa volle, e quali furono gl' intendimenti del novello Codice Civile Italiano, secondochè si raccoglie dalle discussioni Parlamentari? Questa indagine momentosa non fu trasandata nella splendida discussione che il grave argomento ebbe ad incontrare in quest' Aula, relatore l' egregio consigliere Barone Coppola. Ed assai opportunamente fu tenuto ricordo, in ispecialità dal valoroso rappresentante il Pubblico Ministero Grimaldi, ch' io qui nomino a cagione di lode, delle non ambigue spiegazioni, e dichiarazioni porte al

Senato del Regno, e dal Relatore dell' Ufizio Centrale, e dal Ministro Guardasigilli, nello intento di far palese la mente del Legislatore. E qui sento l' obbligo anch'io di rendere schietta testimonianza della retta intelligenza che fu data al silenzio del Codice Civile, intorno allo impedimento procedente dal vincolo degli Ordini Sacri. Aggiugnerò anzi in omaggio al vero, che l' emendamento sostenuto dall' autorevole parola dell' onorando Senatore Conte Sclopis, con animo d' insinuare nella legge, e senza equivoci la dichiarazione dell' impedimento in proposito, fu abbandonato per lodevole temperanza degli uomini solenni che lo appoggiavano, solo a pegno di fede alla sincerità delle dichiarazioni Ministeriali. Bastò ai propugnatori dell' emendamento il sapere che il silenzio del Codice Civile, lasciasse integra, e impregiudicata la questione di capacità, sul riflesso che la enunciazione delle condizioni richieste alla validità del matrimonio non si riferisse che a materie di ordine puramente civile. Bastò il sapere che alla Giureprudenza appartenesse il nobilissimo compito del definire la questione di capacità del prete Cattolico, ispirandosi principalmente agli alti rispetti, alla pubblica moralità, ed ai sentimenti religiosi, che pur formano tanta parte della vita morale dei popoli.

Ciò premesso, (io lo dirò senza reticenze), non so intendere, nè approvare le sofistiche improntitudini di chi argomentasi, non meritare il gran conto le manifestazioni solenni degl' intendimenti della legge, avvalorate dal suffragio autorevole del Primo Corpo Politico dello Stato.

Certo la interpetrazione giudiziaria si mantenne liberissima ; e non vincolata punto dalle dichiarazioni Parlamentari. Ma d' altra parte , ove trattisi d' indagare il pensiero, e le ragioni dei dettati Legislativi, non sarà lecito ad alcuno trattare alla leggiera la dichiarazione autentica dei motivi di legge, quasichè si trattasse di uno sterile torneo accademico e nulla più.

Riassumendoci , noi conchiuderemo così : La questione in disamina è grave , e complessa , assumendo ella molteplici aspetti, e toccando altissimi interessi morali e religiosi. Adopriamoci dunque a studiarla con calma , e con animo sciolto da preconcetti sistemi , e rivolto solo alla investigazione severa della soluzione che meglio risponda agl' intendimenti del Legislatore, ed alle relazioni irrecusabili tra lo Stato, e la Chiesa, nella rispettiva sfera d'azione. Inchinevoli noi ad accettare una libera discussione , nè punto alieni dal confessare un'errore giuridico, posto che ci si renda manifesta la fallacia del nostro concetto , noi ci sentiamo però nel diritto di respingere sdegnosamente la critica appassionata e stizzosa , ispirata solo dal desiderio di piaggiare le opinioni che s' impongono col gridio della petulanza, e della intolleranza.

XIX.

Accennerò alla fuggevole, perchè il tempo c'incalza, a tal'altro punto di diritto controverso deciso da questo Supremo Collegio.

Voi fermaste la massima che nelle spropriazioni della proprietà privata per causa di pubblica utilità, non è dovuta alcuna tassa pel trasferimento della proprietà stessa (1). Codesta massima rifermava con l'autorità del vostro suffragio il concorde pronunciato del magistrato di merito, espresso con quattro sentenze del Tribunale Civile, ed altrettante uniformi delle 4.ª Sezione della Corte di Appello di Napoli, in cosiffatta disamina.

Le ragioni del decidere apparivauo evidentissime, e irrepugnabili. I dettati della legge del 21 Aprile 1862 colpiscono di tassa proporzionale di registro gli atti traslativi di proprieta di beni mobili od immobili, o di qualsiasi diritto reale, sia per disposizioni tra vivi, sia per causa di morte, come del pari le aggiudicazioni, le rivendite, e qualunque atto civile traslativo a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili (art. 95). Ma ben'altro è il carattere giuridico, e l'obiettivo della espropriazione degl'immobili per causa di pubblica utilità. Per essa la proprietà privata sparisce, si trasforma e si assorbe nella creazione della novella Demanialità Comunale. Manca pertanto il fatto della trasmissione fruttifera della proprietà privata, sicchè le ipoteche, ed i priviligi inerenti agl'immobili si estinguono, trasmutandosi in azione all'*id quod interest* sul prezzo. Così essendo, ei torna evidente come vien meno ogni fonda-

(1) Causa tral Demanio ed il Municipio di Napoli—Relatore Coppola — P. M. Savelli.

mento giuridico, e razionale alla tassa di registro reclamata dal Demanio.

Meglio avvisata, e più oculata l'Amministrazione del Demanio, tolse a combattere le pretese affacciate dagli acquirenti di beni Demaniali perchè venissero abilitati a pagare con cartelle emesse al valor nominale, gl'interessi del prezzo, usando del benefizio conceduto dalla legge del 15 Agosto 1867.

Codesto assunto veniva in aperto contrasto, e con la lettera, e con l'intendimento della legge in disamina. E di vero la disposizione scritta nell'art. 17 di essa legge, accenna enissamente all'idea del prezzo capitale, singolarmente, lasciando in disparte la ragion degl'interessi, di cui non è cenno in veruna delle disposizioni che si atttengono al modo di pagamento del prezzo, ed ai benefizi che ne procedono. Nè poi sarebbe lecito in tesi generale confondere i due termini: valor capitale—interessi; imperocchè, la stipulazione degl'interessi costituisce obbligazione novella, siccome raccogliesi lucidamente dal testo della L. 124 D. *De Verborum significatione* (1).

E d'altra parte, la interpetrazione razionale della legge, esclude affatto l'idea comprensiva degl'interessi nel benefizio consentito al pagamento del prezzo capitale. Non è a dubitare difatti, che la legge in proposito, preor-

(1) Usura pecuniae quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, idest nova obligatione: L. 124 ff. De Verb: significat:

dinata al fine di una operazione Finanziaria, intese a stimolare l'interesse degli acquirenti dei beni Demaniali con ogni maggiore agevolezza, da incoraggiare la prontezza dei pagamenti. Quindi è, che il benefizio largito al disborso del prezzo capitale, non potrebbe accomunarsi al pagamento degl'interessi, i quali scaturiscono *ex nova obligatione*, val quanto dire dalla mora, e non soddisfano punto agl'interessi del Pubblico Erario, al paro del non indugiato versamento del capitale. Che se per avventura si venisse ad opposto divisamento, ne seguirebbe una incomportevole disuguaglianza, quella cioè che si otterrebbe maggior lucro dall'acquirente, che si avvisasse trarre a dilungo il pagamento a rate dei 9 decimi entro il termine dei 18 anni, di fronte a colui che preferisse il pagamento integrale e immediato.

Tali sono in iscorcio le ragioni che sorreggono il vostro pronunciato, il quale (ci è grato ricordarlo) concorda appuntino con quello profferito già dalla Cassazione di Torino. Ciò attesta che la pluralità delle Cassazioni non turba sistematicamente l'uniformità della Giureprudenza, anzi le aggiunge autorità, e valore, ove ottengasi consonanza di massime, e d'interpretazione giudiziaria (1).

Una grave questione, sollevata in materia elettorale, vi porse il destro di emendare un'erroneo concetto della Corte di appello di Napoli, che considerava l'elettorato amministrativo al paro dell'elettorato politico, inerente

(1) 13. Settembre 1871—Martire e Damanio.

nel suo esercizio all'unico domicilio dell'elettore. Facendo voi miglior governo della disposizione scritta nella legge del 20 novembre 1868, che statuisce niuno potere esercitare il dritto di elettore, che nel distretto elettorale del suo domicilio politico, avvertiste opportunemente non aversi a confondere due ordini di disposizioni disparate, che reggono il doppio elettorato, politico ed amministrativo. L' elettorato politico riflette gli interessi politici, e generali dello Stato, epperò rimane unico e indivisibile al paro dello Stato medesimo. Ma l'elettorato amministrativo, abbracciando le speciali amministrazioni dei singoli Comuni, stende la sua sfera d'azione in qualunque Comune, ove il cittadino abbia interessi da custodire, ed ove paghi il tributo—*ubi onus ibi honor* (1).

Una momentosa questione giuridico-economica agitata nel nostro Foro con varia fortuna, fu di certo il discutere della validità, o nullità del patto del pagamento del credito in moneta metallica, o in difetto di carta-moneta, con la differenza dell'aggio, e questo in presenza del Decreto del 1° maggio 1866 sul corso forzato.

Altra volta io ebbi ad intertenervi di codesta questione, e ricordando le somme ragioni che a sentir mio rifermavano il concetto giuridico della validità del patto, non tacqui ad un tempo il mio rammarico che l'opposta

(1) Causa tra la Deputazione Provinciale di Benevento e Casazza—Relatore Tramontano—P.' M.° Savelli.

Digitized by Google

sentenza fosse uscita vincente dai vostri suffragi. Pareami questa un' offesa alla purità dei principî del giure, che stanno mallevadori della inviolabilità dei patti, e pareami altresì una esagerazione soverchia della rigorosa applicazione di un Provvedimento anomalo, ordinatore del Corso forzato, trapassandone i limiti segnati dal supremo fine di far secura la circolazione fiduciaria della carta-moneta, da ogni pericolo, sia di rifiuto, sia di scemamento del valore nominale. Ed ora mi è grato poter tenere ricordo dell' ultimo arresto da voi profferito a relazione del Consigliere Coppola, e sulle conclusioni dell' onorevole Avvocato Generale De Falco, onde prevalse la più sana dottrina, che riconosce la validità del patto. Io me ne felicito con voi, o signori, perciocchè mi è avviso che la immutabilità della giureprudenza, intollerante di emendazioni, e di pentimenti, sarebbe un male da lamentare assai; sarebbe una biasimevole smentita al libero, e progressivo svolgimento del pensiero giuridico. Me ne felicito ancor più, perchè veggo con vivissimo compiacimento, che la Corte d'Appello di Napoli fu tratta ella pure dalla evidenza dei vostri ragionari a far sua la vostra dottrina, ripudiando la primitiva giureprudenza sua.

XX.

Gravi questioni di diritto controverso voi aveste a decidere; nè questo solo; chè il lavoro da voi compiuto entro l'anno superò di gran lunga quello dei prece-

denti, il che attesta la doppiata operosità vostra, tornandovi a lode grandissima. Eccovi, senza più, tradotto in cifre il Resconto del vostro lavoro.

La Statistica Civile ci porge i seguenti dati: Una residuale pendenza di 6812 ricorsi, tramandata dagli anni precedenti; alla qual cifra aggiugendo 939 ricorsi sopravvenuti entro l'anno or caduto, si ha la cifra complessiva di 7748 ricorsi civili—Di essi ricorsi voi ne recaste a decisione 400: pronunciando 129 sentenze di rigetto; 129 di annullamento; 34 d'inammessibilità; 108 di Provvedimenti vari. Rimane quindi una pendenza di 7,348 ricorsi indiscussi.

Quanto al lavoro compiuto dalla Commissione di patrocinio, sulla cifra di 123 dimande presentate, ne appariscono ammesse 45; rigettate 35, risultandone la pendenza di 43 indiscusse.

La Statistica Penale, fatto confronto dell' anno 71 col precedente anno, ci offre i seguenti dati comparativi:

Nel 1870 la Corte di Cassazione discuteva 5164 ricorsi, dei quali 937 in materia criminale, e 4227 in materia correzionale e contravvenzionale. Lasciava una pendenza di 3113 ricorsi.

Nel 1871 ne discuteva 7206 con una differenza in più di 2042, rimpetto all'anno precedente, e con la distinzione di 1190 cause criminali, e 6016 correzionali ed in materie diverse; lasciando indiscusse 3667 cause. Indi un soprappiù di 554 cause pendenti, rimpetto alla pendenza del precedente anno.

La proporzione tra gli annullamenti e i rigetti, sta nei seguenti termini: nel 70, 158 annullamenti contro 426 rigetti per le cause criminali, e rispetto alle correzionali, 140 annullamenti, contro 565 rigetti.

Nel 71 si hanno, quanto alle cause criminali, 164 annullamenti di fronte a 517 rigetti, e nelle cause correzionali e in altre materie, 184 annullamenti, rimpetto a 671 rigetti. Risulta quindi la proporzione del 30 per 100 nelle cause criminali, e del 28 per 100 nelle correzionali.

Gioverà assegnare una menzione distinta alle cause capitali, seguendone la progressione nel periodo di un quadriennio. Ed eccovi i dati che emergono dalla statistica.

Nel 68, la cifra complessiva delle cause capitali pendenti e sopravvenute nel corso dell'anno, era rappresentata dalla cifra di 20 cause capitali, delle quali se ne discutevano quattro, con due annnullamenti, e due rigetti dei ricorsi, rimanendo la pendenza di 16.

Nel 69 sopravvennero 31 ricorsi per cause capitali, dei quali si ebbero a discutere 14, con 6 rigetti ed 8 annullamenti, rimanendo una pendenza di 33 ricorsi..

Nel 70 si ebbe la sopravvegnenza di 24 ricorsi, dei quali si discutevano 29, con 19 annullamenti, 8 rigetti, e due con risoluzioni diverse. Rimanevano pendenti 28 ricorsi.

Nel 71 sopravvennero 25 ricorsi dei quali si ebbero a discutere 34, 16 con annullamento, 18 con rigetto; rimanendo indiscussi 19 ricorsi capitali.

Digitized by Google

XXI.

L' aumento progressivo dei ricorsi che venni indicando di sopra, non vi rende che l'imagine riflessa del parallelo incremento dei reati; il che si renderà manifesto sol che diasi uno sguardo fugace alla statistica Penale della Corte di Appello di Napoli, il cui Distretto Giudiziario abbraccia sei Province, con una popolazione di oltre a 3 milioni di abitanti. E difatti si ha dalla statistica comparativa rispetto all' ultimo biennio, che nel 70 i reati denunziati al Ministero Pubblico sommavano a 31101, dei quali 9099 crimini e 22,002, delitti, dovechè i reati denunziati al Pubblico Ministero nel caduto anno 71, si elevavano alla cifra di 33360, dei quali 9170 crimini e 24190 delitti. Risulta pertanto una differenza in più di 2259 reati.

Di pari passo, e con la stessa progressione ascendente, procedeva il movimento delle istruzioni Penàli. Rilevasi difatti dalla statistica, che nell'anno 70, si ebbero 26,718 istruzioni penali, tra pendenti del precedente anno e del nuovo, delle quali 8,806 per crimini e 17,912 per delitti. Ed intanto la cifra delle istruzioni penali tra pendenti e sopravvenute entro il caduto anno, saliva a 30,086, noverandosi 10,772 per crimini, e 20,671 per delitti; donde una differenza in più di 3368 per l'anno 71.

Quanto al lavoro eseguito dalla Sezione d'Accusa, raccogliesi dai dati statistici che nel 70, si ebbero a

Digitized by Google

decidere 8156 cause con 14132 imputati, e nel 71. la cifra delle cause decise, saliva ad 8827 con 16584 imputati.

XXII.

Non passerà senza serie preoccupazioni un fatto statistico che vi ho posto sott'occhio, con l'evidenza delle cifre, che al dir del Goethe, governano il mondo; e questo fatto gli è, il persistente incremento delle condanne capitali, sicchè voi, entro l'anno or caduto, aveste a statuire su 34 ricorsi per condanne alla pena estrema, a carico di 63 condannati; dovechè nel precedente anno, i vostri pronunciati non trapassarono la cifra di 29 cause capitali, a carico di 49 condannati. E qui vuolsi notare essere codesto un fatto generale, rilevato già in tutte le province del Regno. E difatti, raccogliesi dalla statistica comparativa generale pei due anni 69 e 70, che le condanne capitali, pronunciate dalle Corti d'Assise, dietro verdetti dei Giurati, sommarono a 97 nell'anno 69, elevandosi a 132 nel 70. (1)

Al cospetto dei quali fatti, si chiederà per avventura, da quali cagioni abbiasi a ripetere cotesta in-

(1) Gioverà consultare in proposito due pregevoli lavori, la Rivista delle Discipline Carcerarie pubblicata dall' Ispettore delle Carceri del Regno, Beltrani Scalia; e lo Studio sulle Statistiche Penali del Regno dell'avvocato Curcio, pubblicato sotto gli auspici del Ministro Guardasigilli.

cessante recrudescenza di grandi misfatti, scontati con la pena estrema?... E d'onde la insolita asperità dei Giurati, che inesorabilmente respingono nella più parte dei casi le circostanze attenuanti, e vogliono sangue per sangue? Quanto a me, io ci veggo netta, e scolpita la manifestazione solenne della popolare coscienza, che di fronte all' intristire delle proterve tendenze, e delle scellerate opre di sangue, si raccoglie in sè paurosa degl'incalzanti pericoli, ed impugna le più terribili armi della difesa sociale. Se ne dubitate, sarete pur tratti logicamente a dubitare che il Giurì raffiguri davvero la rivelazione parlante della coscienza pubblica. Da questo dilemma non si esce.

Nè ci si venga opponendo il sofistico argomento, stare appunto nel fatto del progressivo aumento dei reati capitali, la dimostrazione evidente della inanità, e della inefficacia della pena di morte, empirico adopramento d'un rimedio estremo che non guarisce punto il morbo sociale, anzi lo aggrava. Al quale objetto si risponderebbe tosto invertendo i termini della proposizione, e chiedendo agli avversarî della nostra tesi, se a loro basti l' animo a dimostrare che, dove la pena del capo fu cancellata dai Codici, ivi le grandi delinquenze scemassero, e gli efferati istinti di sangue si vedessero rammorbiditi. Io non dubito che il quesito riescirebbe alquanto sgomentevole agli abolizionisti superlativi, e intolleranti d' ogni objezione che lor si muova a nome di quella umile filosofia che si adagia sul senso comune e sulla osservazione dei fatti sociali. Come rispon-

Digitized by Google

derebbero eglino, a cagion d'esempio al fatto storico che in Germania, come negli stati uniti d'America, ben fu visto in taluno di quegli Stati, trionfare l'abolizione della pena di morte un tal dì, e poco appresso fu visto eziandio, per alte ragioni di pubblica sicurezza, rialzarsi il patibolo? Che cosa direbbero gli abolizionisti della savia Inghilterra, la quale non ha guari, entrata nel pensiero dell' abolizione della pena di morte, promuove un' Inchiesta Parlamentare, larga, minuta, comparativa tra i varî Stati d'Europa, nei quali l'abolizione fu tentata, e poi?... Si sofferma a mezzo cammino, si atterrisce dell'abolizione assoluta, immediata, e si tien paga di far più mite la legislazione, troppo prodiga della pena capitale, riducendone i casi. Orsù, disputate a vostro grado sulla legittimità razionale della pena di morte; invocate pure il principio della inviolabilità della vita umana, per negare alla società l'usurpato diritto del raccorciare di un giorno solo l'estremo confine del corso mortale segnato dalla Omnipotente mano del supremo Fattore; ma cessate dal recare in forse la efficacia d'intimidazione della pena di morte. Considerate che tutto il cumulo dei mali, e delle miserie di questa vita affannosa, non basterà giammai a contrappesare il ribrezzo e l'orrore che ti mette nell'animo la terribile incognita della morte.

XXIII.

E qui io mi affretto a troncare per amor di brevità, il triste episodio del mio discorso. L'ho toccato

alla fuggevole, e sfiorando appena i sommi argomenti, perchè (non voglio dissimularlo), mi pungeva l'animo l'ingiustissima accusa che tutto dì si avventa dagl' impazienti partigiani della immediata abolizione della pena di morte, contro la Magistratura, chiamandola in colpa di avversioni ostinate al trionfo della scuola del Beccaria, e al compimento del generoso voto degli amici della umanità. Noi respingiamo con tutte le forze dell'animo il severo giudizio. La magistratura, sappiatelo, non si reputa estranea, nè repugnante, nè poco amica ai desiderati della scienza, e dell'umano progresso: anzi li segue, li studia, e li comprende. Ma ella per suo istituto è pur chiamata a discendere dalle alte, e serene regioni della Scienza Pura, in questo basso mondo che ti esibisce l'uomo nella sua deforme nudità, col triste corteggio dei vizii, delle ribalderie, delle ree passioni che lo pongono non di rado in guerra aperta con la società, e con l'ordine morale. Non sarà quindi da maravigliare, se per queste cotidiane meditazioni, sullo stato morale dell'uomo e della società, l'animo del magistrato si arresti a quell'estremo punto ove cessa il mondo reale, e si dischiude l'interminato campo della *Idealità*, ch'è il campo proprio della Filosofia speculativa.

Ed a noi sarà pur diritto a nostra volta il domandare, se sul serio, ed in buona coscienza si osi invocare l'ostracismo della pena di morte al cospetto di una società travagliata da sì profonde magagne, e da tanto empito di scapigliate passioni e di aggressioni selvagge. E perchè dunque il Parlamento Nazionale,

pur facendo violenza ai liberali principii ed al rispetto alla legalità, non esitava punto a dar favorevole il suo suffragio agli straordinarii Provvedimenti di Pubblica sicurezza, che armavano il Potere Politico della grave minaccia del domicilio coatto, ed a quel voto l'opinione pubblica plaudì, ed i ribaldi ne pigliarono sgomento?... E non è forse una rivelazione terribile del vasto, e latente lavorio di demolizione dell'ordine sociale, quella immensa catastrofe che precipitò di subito la prestigiosa Parigi in tanto abisso di rovine, e di nefandigie senza nome, cotanto oltraggiose alla civiltà dei tempi?

Io ben so che i grandi problemi sociali che chiudono in germe le cause morali del delitto, delle nequizie, dei pervertimenti della umana natura non si sciolgono punto con la minaccia della pena di morte inscritta nei Codici, e molto meno si sciolgono con le esecuzioni sommarie, e coi giudizî Marziali, contro migliaja di accusati, d'ogni età, d'ogni sesso, d'ogni condizione sociale posti in fascio, e ravvolti tutti nel colossale giudizio contro i Comunisti di Parigi; strano e miserando spettacolo invero che giunse a svegliare un senso di pietà profonda persino sulle sorti dei nuovi barbari della civiltà, contaminati di tanta immanità di atti! Imperocchè sovvenghiamoci, o Signori, che anche le idee false, e le teorie sovversive, anche la guerra bandita alla proprietà, al capitale, alla famiglia, alla Religione, ad ogni preminenza sociale, ad ogni principio di viver civile, persino codesti strani e funesti delirî di menti inferme, hanno per se il tri-

ste privilegio di accendere più intensi gli odi, i rancori, la sete delle rappressaglie, se li ponete alla terribile prova della proscrizione, e del martirio! Questo insegna pertanto, che un Governo temperato, e savio, se obbedisce nel primo istante alla crudele necessità di fare incolume la società minacciata nella sua esistenza, sia pure per modi straordinari, ed abnormi dalla legalità (1), contrae d'altra parte il debito sacrosanto di combattere, e guarire il male sociale nelle sue cause produttrici, nei suoi moventi morali, ed economici; il che vuol dire che si ha obbligo di studiare e di preparare le soluzioni possibili, e conciliative di questi formidabili problemi, che agitano, e minacciano terribilmente la società odierna, ed assumono già un carattere ben più allarmante che non si ebbero ai tempi Romani, dei Gracchi, o ai di della propaganda Comunista di Babeuf; avvegnacchè cotali problemi ci appariscano maturi oramai nella popolare coscienza delle classi faticanti, e sofferenti travolte, e fuorviate dalle pessime arti dei settari d'ogni risma, e dei Tribuni di bassa lega. (2)

(1) *Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum quod publica utilitate rependitur:* Tacit.

(2) È degno di seria attenzione il Discorso testè pronunciato dal Primo Ministro Inglese Guglielmo Gladstone ai suoi elettori di Greenwich. L'illustre statista, toccando della questione operaja, affermava che se molto si è fatto, assai più ancora rimane a fare; senonchè combattendo egli le strane illusioni dei Riformisti radicali, ricordava opportunamente che l'avvenire delle classi faticanti

Digitized by Google

Noi dunque conchiuderemo senza più, che l' abolizione della pena di morte, destinata a trionfare in un avvenire più o meno lontano, la è questione non già di principio, in che consentiamo tutti, ma bensì di opportunità, e innanzi tutto di educazione pubblica; sicchè, anticipandone per avventura la soluzione nelle presenti condizioni morali della società nostra, si correrebbe il risico di dar l'ultimo crollo all' ordine sociale, scompigliato, e perigliante.

XXIV.

Altra avvertenza, pur degna d'attenzione, ella è la cresciuta proporzione dei rigetti dei ricorsi, di fronte agli annullamenti delle condanne capitali, fatto ragguadipende in gran parte dall' operosità, e dalla iniziativa individuale.

La questione sociale la si scorge in Inghilterra segnatamente entrata nel campo dell' agitazione legale, pigliandone arditamente l'iniziativa uomini solenni, in fra i quali citeremo il Marchese Salisburry, e Scott-Russell, il quale ultimo in una sua lettera-Programma, si fa a proporre nientemeno che la lega della Parla con le classi operaie, nel santo scopo di preparare una soluzione transattiva del problema, scongiurando il pericolo delle intraprese del Comunismo brutale, ed antisociale, rappresentato dall' Internazionale. Grande vittoria sarebbe codesta per vero dell'aristocrazia Inglese, se coronata dal successo, e grande sconfitta del pari della Borghesia sonnolenta gaudente e senza nervi, la quale non sa, nè vuole capacitarsi che i nuovi tempi, e la coscienza piena del Proletariato, non consente oramai il monopolio del *terzo stato* sulle rovine e delle classi elevate, e delle plebi.

Digitized by Google

glio con gli anni che precessero. E difatti, siccome notammo dianzi, nel 71, dei 34 ricorsi capitali discussi, emergono 18 annullamenti, contro 16 rigetti; dovechè nel precedente anno, sulle 29 cause capitali discusse, si hanno 19 annullamenti di fronte ad 8 rigetti.

Non mi dissimulo che codesta elevata proporzione de'rigetti de'ricorsi, di fronte agli annullamenti, ecciterà le lamentanze, e la critica di chi vorrà scorgervi per avventura l'abbandono di quel sistema di abituale mitezza d'animo, onde gli annullamenti per lo innanzi spesseggiarono; e non sempre in omaggio alla rigorosa osservanza della legalità della impugnata sentenza, ma non di rado per prepotente desiderio di arrestare la bipenne sul capo del condannato, lasciandogli l'alea fortunosa di un reintegrato giudizio. Io non so tuttavia se le generose ispirazioni del sentimento potranno aspirare al suffragio di una critica calma, austera, e non immemore degli alti doveri che impone al magistrato la Giustizia Sociale, a tutela della gran maggioranza onesta. Ma che dunque? Vorremo forse dimenticare che pur troppo sovrabbondano i presidî, onde i grandi colpevoli vanno protetti dal rigido eseguimento della pena estrema? O parrà poca cosa l'applicazione delle circostanze attenuanti, abbandonata alla libera coscienza dei giurati, fatti partecipi del diritto stesso di grazia? O si terrà in poco conto il pietoso intervento della Sovrana Clemenza, che assai raramente lascia cadere la scure del carnefice sul capo dei grandi delinquenti? A dimostrarlo basterà ricordare che nell'anno 70, in tutta Italia le ese-

cuzioni capitali si ridussero ad una sola, e nel 69, a quattro! (1).

Or bene! Si vorrebbe ancora pretendere che un'altra fonte di rimessione della pena del capo si aprisse persino nel campo sereno, e impersonale della Corte di Cassazione, ove non giungono, nè debbono giugnere questioni estranee alla inflessibile purità del diritto offeso, e delle forme violate?

Per le quali considerazioni, io non esiterò con animo tranquillo a felicitarmi con voi, o Signori, del ritorno alla migliore intelligenza degli uffizî vostri.

XXV.

Non sarà da pretermettere una grave avvertenza, cui ci conduce la Statistica rispetto al funzionare della Sezione d' Accusa di Napoli. Chi volga il pensiero alla enorme mole di lavoro gittato sulle spalle di unica Sezione di Accusa con 5 componenti ordinarî, ed altrettanti supplenti, che assorbe il movimento Istruttorio di ben 6 Province, pur tributando le debite lodi all' operosità grandissima della Sezione d' Accusa, non potrà nondimeno sopprimere un senso di maraviglia profonda, chiedendo a se medesimo, se veramente si riscontrino, in quel colossale accentramento di cause, le garentie serie, e solide di una discussione accurata, e pensata di tanta congerie di processi, e se si renda

(1) Veggasi la rivista citata di sopra.

possibile davvero una moltiforme disamina; sia che attengasi allo stato delle pruove, sia che guardi la definizione legale del reato, e la conseguente determinazione della competenza col rinvio al giudizio.

Niuno per fermo saprà persuadersi riescire adeguato il tempo e le cure più solerti, alle gravi indagini ed a'maturi studî, perchè diasi indirizzo efficace e sicuro ai giudizî penali. Pare a noi, e parrà a molti, esser questa una condizione di cose assurda, e piena di pericoli alla buona giustizia; il che tanto più dovrà destar diffidenze, in quanto egli è certo, che nel sistema dei giudizî per Giurati, il giudizio di accusa raffigura la massima delle garentie, perchè riassume l'apparecchio, e la guida delle questioni da porre ai giurati. Che se per avventura vien meno la desiderata ponderazione di disamina della Sezione d'Accusa, ne usciranno immanchevolmente pronunciati con assai leggerezza, recati al cimento della pubblica discussione; o altrimenti, deliberazioni mal considerate, che troncano il procedimento penale; o infine rinvii capricciosi al Magistrato correzionale, di reati che spensieratamente andarono spogli dei caratteri giuridici di crimini, sviandone siffattamente la competenza.

Strana cosa per verità! La fortuna delle parole ha posto in voga oggidì la parola magica *discentramento:* e la si ode ripetere in tutti i metri, in ogni programma, e in ogni forma, sia pur che celasse una merce di contrabbando, il *Regionalismo* larvato. Vero il concetto, rimane ancora però indeterminato, e vago, ed ove

Digitized by Google

si scenda nel campo delle applicazioni, si chiarisce non di rado una perigliosa utopia. Ed intanto si lasciano in pace gli accentramenti esagerati e funesti alla buona Giustizia; poco monta la evidenza degli sconci, e dei pericoli. Prevale la forza d'inerzia e la resistenza degli interessi materiali che rintuzzano le riforme, e i rimedi. A me basta l'aver segnalato un'altro vizio, e ben grave da emendare a bene della giustizia!

XXVI.

Non mi sarebbe lecito lasciare inavvertito un'altro grave sconcio insinuato nell'amministrazione della Giustizia, e questo è il pessimo abito di trarre a dilungo la pubblicazione delle sentenze di cause già da tempo decise. E per vero non occorrono infrequenti gli esempi di pubblicazioni di sentenze separate di alquanti mesi dal dì della pronunciazione; il che tiene di solito o alla ignavia del redattore della sentenza, ovvero alla non lodevole intemperanza del dissertare e teorizzare. Quanto riesca pernicioso e degno di riprovazione severa codesto incomportevole abuso, non sarà chi nol vegga. Egli è un protrarre assai duramente le perplessità, e la tortura morale dei contendenti: ed evvi di peggio, avvegnacchè coi lunghi indugi si giunga persino ad ingenerare negli animi permalosi delle parti interessate, l'amaro dubbio d'un qualche temibile mutamento nei termini del pronunciato già irrevocabilmente fermato.

Or bene! di questa riprovevole consuetudine, la

cui responsabilità evidentemente colpisce il magistrato oblioso dei suoi doveri, e sovratutto i Presidenti incuriosi tal fiata dell'assidua sopraveglianza ch'è compito tutto proprio, noi udimmo con maraviglia chiamarne in colpa il sistema introdotto dal novello Codice di Procedura Civile. La critica è ingiusta, e si rintuzza con poco sforzo. Diremo dunque agli avversarii del sistema vigente: che se pare ad essi preferibile il metodo accolto già dal cessato Codice di Procedura Civile, che segnava il termine insorpassabile della terza udienza alla deliberazione e pubblicazione della parte dispositiva della sentenza, non si avveggono però quanto tornasse improvvido il consentire che il dispositivo della sentenza venisse fuora dissociato ed avulso dalla rispondente motivazione; la quale, lasciandosi in balia del redattore della sentenza, senza limite di tempo, ti si mostrava di consueto discorde, e repugnante ai termini del dispositivo, quasi in sembianza del mostro Oraziano. Indi il facile appiglio ai ricorsi per annullamento per vizio di motivazione.

Fu intendimento del novello Codice di Procedura, di antivenire le divisate incovenienze. Ond' è che, statuivasi obbligo impreteribile il pubblicare la sentenza nella sua interezza, senza mutilazioni, senza discontinuazione di tempo, senza postumi pentimenti da travisare tal fiata il concetto vero del pronunciato scolpito nel dispositivo. Non si volle però, nè sarebbe stato prudente consiglio, imporre un termine improrogabile alla pubblicazione della sentenza, perchè il comando del

legislatore, assumerebbe sembianza di morale coazione sulla libera coscienza del giudicante, misurandogli persino l'incoercibile tempo al discutere, disaminare, e deliberare. Ma d'altra parte, il dettato reciso dell'art. 356 del Codice di Procedura Civile, non lascia addentellato ad interpetrazioni sofistiche, atte a giustificare i lunghi e capricciosi indugii. Vuole la legge la immediata deliberazione di poi alla discussione della causa, ed abilita solo la pubblicazione della sentenza, differita ad una delle prossime udienze. Della osservanza di cotal precetto sta garante il sentimento del dovere, e della coscienza onesta del magistrato. Grave censura incorrerebbe il magistrato che per avventura tenesse in non cale codesti doveri, la cui trascuranza offende, e diminuisce per fermo il credito, e l'autorità morale della giustizia.

Riconosciamo adunque lealmente, e senza reticenze la responsabilità dell'abuso dove sta davvero: ma smettiamo il mal vezzo di gittare sulle Istituzioni i vizii, e le pecche degli uomini che le hanno in governo. Guardiamoci dal mostrarci noi stessi spregiatori d'Istituti nostri, che pure udiamo con legittimo orgoglio meritar lode grandissima, e voti d'imitazione nella stampa, e nei Parlamenti stranieri. Tal fu del nostro Codice di Procedura Civile, segno tra noi a tante aspre ed incaute critiche. Certo che a noi tutti, Magistrati, e Foro, fu argomento di grande conforto, il raccogliere da una recente discussione intervenuta nel Parlamento Belga, gli encomii e le testimonianze di altissima estimazione rendute ai nuovi Codici Italiani, e singolarmente al no-

Digitized by Google

stro Codice di Procedura Civile, sicchè il Deputato Barà, due anni or sono, ebbe a presentare al Parlamento un suo progetto sul tipo del nostro Codice di Procedura Civile.

Così lo straniero, poco inchinevole ad inneggiare all' Italia, sente delle cose nostre con giustizia maggiore di noi stessi!

XXVII.

Il quadro Statistico che con brevi tocchi delineammo, ci conduce a conclusioni non liete, nè confortevoli certo, perciocchè l'incessante progredir delle delinquenze, e la conseguente mole dei giudizî che si viene tuttodì accalcando, ci renda testimonianza non dubbia della congegnatura viziosa, e del tardo movimento della Giustizia repressiva, impigliata qual'è in un cammino scabro, ed irto d'impedimenti d'ogni sorta. Di qua l'indisputabile urgenza del riformare a modo, cautamente, pensatamente, e non mica a sbalzi e con la sola guida dei criterî speculativi, siccome garba ai novatori radicali, e superlativi.

Ma dateci pure i migliori ordini, ed i men viziosi organismi, e nondimeno a nulla approderanno, ove per avventura faccia difetto all'uopo, l'opera sapiente, e feconda degli uomini preposti al maneggio delle Istituzioni Giudiziarie: ond'è ch'io pigliavo le mosse al mio discorso dall'affermare, che alla buona Giustizia si domandi il concorso di due fattori: Savie Istituzioni, e forza

impulsiva efficace degli uomini cui tocca dar vita, e moto agli artifiziali congegni. Se questo vien meno, noi avremo a ripetere mestamente il fiero motto del viaggiator dei tre Regni: *le leggi son, ma chi pon mano ad esse?*

Così essendo, ci verrà incontro questo grave quesito: qual sia il giudizio a recare dell'odierna magistratura, e se ci si porga ella pari all' altezza del suo ministero?

Io penso, o Signori, essere giunto il momento di dare una risposta franca, netta e sciolta dalle timide reticenze, alla insistente dimanda che ci si muove da ogni lato, e con animo poco benevolo, anzi inchinevole sovente alla esagerazione e alla denigrazione. Dirò schietto come soglio, e quel che torni ad argomento di lode alla magistratura nostra, e quel che lasci desiderare un meglio. Il reo costume di piaggiare contro coscienza non è ufizio d'amico; e ben disse Tacito, *pessimum genus inimicorum adulantium.*

XXVIII.

I giudizî che si pongono in giro rispetto alla nostra magistratura, a chi ben li consideri, appariranno coloriti di quel fare appassionato, e frivolo, che infelicemente travolge, e fuorvia per ogni verso, a questi dì, le opinioni, i criterî, le universali tendenze a discredere il bene, esagerando il male. E innanzi tratto noi vorremmo che si facesse la giusta stima delle nuove con-

dizioni fatte alla nostra magistratura, di poi alla ricostituzione legislativa, intervenuta in Italia in questo decennale periodo. Basterebbe in proposito ridursi alla mente le più spiccanti riforme legislative — Codice Civile Italiano—Legge di organamento, e di Procedimento Giudiziario — Giudizî per Ginrati — Legge di abolizione del Contenzioso Ammininistrativo — Leggi varie di soppressione degli Enti Religiosi—Leggi molteplici di tasse, e via via. Ed eccovi qnal nuovo e sterminato campo si venisse schiudendo all' attività della nostra Magistratura. Per verità questa immensa congerie di leggi, e di ordinamenti venuti su estemporaneamente e con moto accelerato, la era tal cosa da mettere sgomento ai più esperti, e provetti nell' arte difficilissima di applicare la legge al fatto. Pnre, (diciamolo a lode del vero), tra mezzo a tante e sì aspre difficoltà, la nostra Magistratura non veniva meno al debito suo. E basterebbe a farne fede il non fallito successo, e le superate difficoltà in due ordini di riforme capitali, di assai dubbia prova: l' una che, sopprimendo il Contenzioso Amministrativo, trasferiva le alte ragioni dell' Amministrazione Pubblica nel campo della Giustizia ordinaria: l' altra che inaugurava appo noi il sistema dei giudizî per Giurati. Quanti dubbî, quante paure turbavano le menti, e faceano gli animi perplessi nella discussione Parlamentare, di ambo le riforme legislative! Ciò nullameno, se ci ha pure da lamentare alcun che nel pratico esplicamento dei divisati Istituti, niuno oserebbe affermare che la pruova mal rispondesse alle aspetta-

zioni, ed a noi corre obbligo di rendere una solenne testimonianza di lode alla magistratura che virilmente rispondeva al suo compito, attestando ella con gli atti suoi che non le penuriò punto, nè la facile intelligenza dei nuovi Istituti Giudiziari, nè il buon volere, e la operosità grandissima.

XXIX.

Rendute così le debite lodi alla magistratura, non ci mancherà il coraggio della libera espressione del sentir nostro, nel rilevare alcune pecche, ed alcuni appunti che più o meno fondatamente le si muovono contro. Diremo adunque con franche parole che la magistratura generalmente non ci si mostra circondata di quella pienezza di qualità e di attitudini che si richieggono al compimento degli ufizi suoi. A chi la colpa? Fu colpa dei tempi, della necessità delle cose, e delle subite mutazioni.

Ricomporre, e ricostituire di getto una Magistratura pari alla grandezza dei nuovi tempi, una magistratura sapiente, autorevole, rispettabile e rispettata davvero, la era cosa codesta piena di difficoltà insuperabili nei tempi concitati, e grossi di una immensa trasformazione politica. Gli uomini del passato, comechè onorandi, e reputati parecchi, tuttavolta per una naturale reazione della pubblica opinione, erano posti in suspicione, tenendosi inadeguati ai nuovi tempi. Gli uomini nuovi ben potevano porgere un utile concorso a bene,

e decoro della magistratura da ricomporre; senonchè si desideravano alcune condizioni che per malaventura mancarono. Desideravasi primamente che la parte più eletta del nostro Foro, anteponendo il pubblico al privato interesse, consentisse ad assumersi l'officio del magistrato. Ben si ebbero non poche illustrazioni del Foro, che aggiunsero fama, e splendore alla nuova magistratura: ma quegli egregi non trovarono molti imitatori. Fu quindi necessità scendere più in giù, e la magistratura ne scapitò tanto più gravemente, in quanto vi si mescolò l'elemento politico, e partigiano, clamoroso e procacciante per abito, qual che sia il principio, e la bandiera politica di che si ammanta.

Desideravasi in secondo luogo che si avesse per le mani un vivaio di giovani di provata capacità, educati già di lunga mano alle discipline, e agli abiti del magistrato; imperocchè convien pure capacitarsi che la scuola del Magistrato domanda studî, ed apparecchi speciali: domanda sovrammodo quelle abitudini, e quelle consuetudini che vagliono ad infondere l'amore del proprio stato; qualità suprema del magistrato, a sentenza del D'Aguesseau, che vagliano eziandio ad imprimere nelle giovani menti l'intuito sicuro del vero giuridico, e le repugnanze al probabilismo, alla casuistica, alle capitolazioni di coscienza, cotanto avverse al compito del magistrato. A noi questo tirocinio educativo, lo affermiamo senza vanterie, non fece punto difetto per lo innanzi, mercè il sussidio dell'Alunnato di Giureprudenza, e la nostra vecchia magistratura se ne avvantaggiò,

attingendovi elementi di vigoria, e di sapere. Di poi vedemmo quell'Istituto, al paro di parecchi altri, declinare man mano dalle origini sue: ed ora ci è grave affermare che l'Uditorato Giudiziario non risponde ai suoi fini, e lascia molto a desiderare pei vizi del suo organamento.

Altra cagione dell' abbassamento della magistratura si avrà a riconoscere nella esuberanza degli uffizi da dispensare. Fu necessità imposta dal crescere smisurato dei Tribunali, per la novella organizzazione Giudiziaria. La estensione del numero si ottenne a spese della profondità, e del valore intrinseco degli elementi organici: ed aggiungasi che la esiguità delle retribuzioni contribuì potentemente a disanimare i migliori, e cacciarvi dentro la mediocrità necessitosa. Di ciò vuolsi inferire che, dove pure non si avessero molte, e gravi ragioni per la invocata riduzione dei Tribunali, basterebbe quest' una del risollevare il decoro, ed il prestigio della magistratura, togliendo a norma della riforma questo concetto direttivo. Pochi magistrati, bene retribuiti, e tali da conciliarsi rispetto, e fiducia pubblica.

Ultima, ed infausta cagione dello scadimento della Magistratura ci si fa manifesto nella sinistra influenza del parteggiar politico, insinuato nel sereno campo della Giustizia. Bando alle illusioni! Se voi tollerate gl'invadimenti dei partiti politici nel terreno neutro, e inviolabile della giustizia: se tollerate che le sorti del magistrato sieno poste in balìa della parte politica prevalente: se persuadete il magistrato ed in genere il pub-

blico funzionario, stare nel sodalizio dei partiti politici, a dritta, o a manca piegando, secondo il vento che spira, la via più facile, e più sicura a venir su vincendo la concorrenza dei migliori, oh! tenete certo che assai pochi sapranno anteporre l'alto sentire della propria dignità, della integrità della fama, della indipendenza dell'animo, alle seduzioni dell'interesse, dell'ambizione, della cupidità del potere.

XXX.

Le osservate cose pertanto ci conducono a fil di logica alle seguenti conclusioni. Volete voi una magistratura sapiente, e piena del sentimento della sua dignità, dei suoi doveri, della sua missione? Intendete dunque a preparare gli elementi organici, la mercè di una educazione speciale, seria, ed accurata.

Volete voi una magistratura cosciente della sua indipendenza da ogni qualsiasi pressione, da qualunque lato proceda, una magistratura sdegnosa del partigianismo politico?... Ebbene avvisate ad ordinare le condizioni di eligibilità, e di progresso graduale sì da sottrarre le sorti dei funzionarî Giudiziarî ai capricci del favoritismo, degli arbitrî, delle simpatie o antipatie partigiane: date insomma garentie solide, e serie alla legittima prevalenza del merito e dei servigî prestati nelle considerazioni Governative. Al qual proposito mi sia lecito ricordare, che un mio progetto di legge d' iniziativa, informato appunto ai divisati intendimenti, meritò già la presa in

Digitized by Google

considerazione del Senato del Regno, ed io nudro lusinga, ch' esso potrà ottenere tra poco l' onore di una discussione solenne, e potrà aspirare eziandio al suffragio di ambo i rami del Parlamento. E mi è conforto a sperarlo con miglior fondamento, l' adesione ch' ebbe ad incontrare il mio concetto, nelle idee comuni del Ministro Guardasigilli, sicchè ottenne ospitalità nello stesso Progetto di legge sul Riordinamento dell' Organico Giudiziario testè recato da essolui alla disamina del Senato.

Volete infine una magistratura disciplinata, non contumace, nè obliosa del sentimento dei suoi doveri? Fate che le sanzioni disciplinari scritte nella legge di Ordinamento Giudiziario non rimangano lettera morta, ma si traducano bensì in atto, mercè un' assiduo, ed austero sindacato, e degli Agenti del Ministero Pubblico, e dello stesso Ministro Guardasigilli. Così adoprando, la gran maggioranza dei magistrati irreprensibili, e forti del sentimento elevato del debito loro, troverà un motivo dippiù di conforto nel sapere, che la desidia, e il dispregio dei proprî doveri non si pongano alla stessa stregua dell'operosità, e dello zelo: ed i pochissimi trascuranti della dignità personale e del decoro del Corpo cui hanno l'onore di appartenere, incontreranno la severità della censura in quella non romorosa, ma efficace riprensione che i Romani acconciamente dissero, *castigatio domestica*.

Ed ora io sento il debito di rivolgere ancora una libera parola al nostro Foro, tanta è l'intimità dei vin-

coli, e delle consuetudini che lo stringono alla magistratura, da costituirlo o ajutatore del bene e della retta giustizia, o complice del male e dei comuni pervertimenti.

XXXI.

La storia del nostro Foro, tiene posto luminoso, e cospicuo nella Storia Civile del nostro Reame: imperocchè la Civile sapienza dei cultori del Diritto, e dei solenni Giureconsulti nostri, fu scorta, e face agl' incrementi della scienza giuridica, agli avanzamenti lenti, ma assidui nelle vie del Sociale Progresso, alle pacifiche vittorie della libertà e della ugualità civile, sulle prepotenze feudali, e sull'oscurantismo teocratico.

E di vero, chi facciasi a rovistare il glorioso retaggio degli avi nostri, ricorderà con senso di legittimo orgoglio, come due secoli or sono all'incirca, il nostro Gianvincenzo Gravina nel suo aureo Trattato *de ortu, et progressu juris*, tolse il primo a studiare la scienza del Diritto, con la duplice guida della Filosofia, e della Storia; lui precursore negl' inesplorati sentieri di quella mente sovrana del nostro Giambattista Vico, il cui sistama di Storia Ideale, e di Civile Filosofia, fu somigliato dal Monti, con frase felice, alla montagna di Golconda, *irta di scogli, e gravida di diamanti.* Ricorderà che il chiaro Francesco d'Andrea, salutato continuatore del Cujacio, recò nuova luce con le sue dotte lucubrazioni sul Dritto, illustrato dalla filologia, e dalla

Storia; e poi col sussidio di vasto sapere, e di acceso amore alla giustizia, surse campione animoso dei diritti delle Università, dei Comuni contro le Baronali usurpazioni. Ricorderà come la nostra Scuola *Regalista*, ch'ebbe a strenuo difensore lo storico Pietro Giannone, trovò pure nei Giuristi l'invitto coraggio da lottare contro le invasioni Chieratiche, animosamente combattendo l'Inquisizione di Roma, e l'Inquisizione di Spagna, del che ci porgono eloquente testimonianza le dotte scritture del Caravita, e del Galdi (1).

E poi scendendo giù ai tempi a noi più vicini, ci avverremo in quella plejade illustre di Giureconsulti, e di Oratori, che aggiunsero tanto splendore al nostro Foro. Noi tutti serbiamo riverente culto ai nomi del Winspeare, del Poerio, del Parrillo, del Nicolini, del Raffaeli, del Lauria, e di altri pur lodati, che taccio. I quali valentuomini non ismentirono giammai le nobili tradizioni della Curia Napolitana, l'impavido animo, e la libera parola della difesa. Lo attestarono nei giorni nefasti delle bieche reazioni che tennero dietro alle Rivolture infelici del 20, e del 48. Ammirevole esempio di civile coraggio tra mezzo alle paure, e alla viltà universale!

Nè quella generazione di forti, ed eletti ingegni disparve senza lasciare dietro di se continuatori ed ere-

(1) È degna in proposito di commendazione grandissima una dotta pubblicazione, col titolo di Studi di Diritto, Pubblico testè fatta, dall'egregio Giurista, e Pubblicista nostro, Enrico Cenni.

di . dei quali non è penuria oggidì, e nella generazione che tramonta , ed in quella che sorge. Gli uni e gli altri rappresentano nobilmente l' antica fama del nostro Foro.

XXXII.

Ma s' abbia pure il coraggio di una schietta, e franca confessione dei vizî comuni. Se a noi Napolitani sovrabbonda ingegno sveglio, lussureggiante immaginativa e caldezza d'affetti, saremo pur costretti a riconoscere i vizî che guastano il nostro carettere e la nostra temperie morale. Esuberanza d' individualismo oltrespinto, e repugnanza alla collettività, e alla disciplina, Intolleranza del discutere calmo e composto, e connaturata tendenza alla beffarda ironia, al discredere a tutto ed a tutti. Or bene ! codesti vizii acquistano negli uomini del Foro, un carattere anche più pernicioso , avvegnacchè entrati che fossero nelle abitudini , e nelle consuetudini del Foro , verrebbero dispiegando una influenza deleteria sul credito, e sul prestigio della magistratura , e della giustizia stessa. Così si propaga e si radica nelle moltitudini il sospetto, l' inconfidenza, e la disistima inverso i depositarî del potere Giudiziario , e con quanta jattura della giustizia , ognun lo intende.

Figgiamoci in mente noi tutti, operai della giustizia, che se nei certami giudiziarî la libera difesa ha i suoi diritti , e ben può senza nota di biasimo procacciare il trionfo della causa che imbracciò con gli artifizî e col

fascino della parola, ella ha pur debito di riverenza alla coscienza tranquilla del magistrato, anzi ha un debito più elevato, ispirarsi cioè al santo amore della giustizia, disdegnando le ingloriose vittorie del sofisma ad oltraggio del vero e a ritroso della repugnante coscienza. Se accadesse, il che io non temo ad onore del nostro Foro, cui mi professo riverente altamente, se accadesse che questi grandi, e delicati doveri andassero disconosciuti, sappiasi che tutto il peso della responsabilità morale ravvolgerebbe nel biasimo comune, Avvocati, Magistrati, e Giurati, e ben sarebbe dritto lo infliggere a noi il terribile stigma di Tacito: del *corrumpi et corrumpere saeculum vocatur*.

XXXIII.

Pensiamoci bene, o Signori: Noi tutti abbiamo un grande obbligo d'onore a soddisfare, l' obbligo di fare ogni opera, ogni sforzo, perchè il culto delle civili virtù non solitarie ed infeconde, ma operative e confermate dai forti propositi, emerga negli atti nostri rinvigorito, ravvalorato, riposto in fede. Questo dobbiamo alla reputazione onorata del paese che ci fu culla; questo dobbiamo alla gran patria Italiana che ci levò si alto nella stima del mondo, da redimerci dall'insulto straniero, che disse l'Italia, *la terra dei morti*!

Quel passato, la Dio mercè irrevocabilmente cessò: e a questi dì ci fu grande conforto udire dal labro di uno storico insigne, rappresentante di una Nazione illustre di

stirpe congenere, cui ci stringono tanti vincoli di affetti antichi, un' attestazione solenne della irrecusabile potenza di questa Italia nuova, la quale oramai cingendo la splendida corona della compiuta unità nazionale nel redivivo Campidoglio, raccolse già le simpatie, e il rispetto dell'Europa Civile (1). Chi dei figli d'Italia non sentirà il generoso fremito dei più nobili affetti, sapendosi cittadino d'una patria salutata grande persino dallo straniero che non ci amò, e ancora ci ha in uggia? Onta, e disprezzo ai ciechi adoratori del passato, che non sanno inchinarsi almeno al corso fatale dei destini delle nazioni! Onta, e disprezzo ai protervi uomini senza patria, senza fede, senza pudore, i quali non rifuggono dallo invocare coi voti, e con le opere parricide il braccio dello straniero, conculcatore antico di questa Italia dilaniata, sfregiata, e fatta a brani per quattordici secoli.!

Ma non si creda già bastare al consolidamento del maestoso edifizio che abbiamo innalzato, la potenza delle armi, o il progresso economico, o l' opera stessa delle buone leggi. No, o Signori: tutto questo non è che sussidio di forze materiali, e di artifiziali congegni, i quali pur troppo s'infrangono all'urto delle grandi perturbazioni interne, o esterne, ove per avventura difetti l'afflato di vita della coscienza nazionale, dei costumi, dei caratteri, della pubblica moralità! E chi ancora ne

(1) Leggasi il Discorso di Thiers all'Assemblea di Versailles, nella tornata del 22 luglio 1871.

Digitized by Google

dubiti, lo impari da quel dramma portentoso, e terribile della Guerra Franco-Germanica. Udite i severi giudizii del Colonnello Stoffel, inviato militare Francese a Berlino, la cui testimonianza val per mille. Col grido del disperato dolor patriottico, quell' egregio uomo, usciva in queste gravi parole: La vittoria, ei disse della Germania sulla Francia, fu vittoria della scienza, della previdenza, della perseveranza, sulla ignoranza, sulla imprevidenza, sulla frivolezza. Nocque alla Francia sovratutto l' educazione pervertita, vanitosa, e scettica, alternamente corrosa dall'ateismo, e dal fanatismo superstizioso, l'educazione istillata negli animi dalla Rivoluzione dell' 89. E pel converso la superiorita delle armi Germaniche fu espressione compendiata di molteplici cause intellettuali, e morali, la costanza dell' animo, la virilità dei caratteri, la incrollabile disciplina, il rispetto alle legittime superiorità sociali; e a compimento d'ogni virtù, la viva, e profonda fede religiosa, che innalza, fortifica, ed inspira il sentimento dèl dovere, la virtù del sagrifizio, l'amore alle grandi cose (1).

Facciamo voti, o Signori, perchè i grandi infortunii e le spaventevoli rovine della Francia, abbiano a fruttare a noi Italiani, un'insegnamento fecondo di miglior senno.

FINE.

(1) Leggasi la recente pubblicazione del Colonnello Stoffel — Rapports militaires.

L[illegible]TRI
F[illegible]1
Vice [illegible] Archivo
[illegible]2
Coc. Fisc. GDC IVRA D0H14 F839R

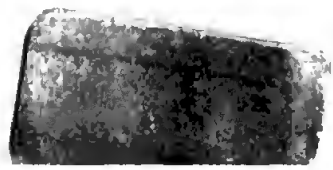

Digitized by Google

Digitized by Google